

NOTIZIARIO DI
INFORMAZIONE TECNICO
PROFESSIONALE

Tecnici & PROFESSIONE



SPECIALE 2017



INDICE

PROFESSIONE:

PG.1

- LA SAPIENZA ISTITUISCE ELENCO PER AFFIDAMENTO INCARICHI
- SERVIZI PROFESSIONALI ALL'ESTERO: LA NUOVA E-CARD EUROPEA
- INDAGINE CONOSCITIVA DELLA CIPAG SULLA PROFESSIONE DEL GEOMETRA
- LAVORO AUTONOMO E JOBS ACT
- CONVENZIONE UNI
- CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (EX MOD. CUD)
- RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI GEOMETRI: CHIARIMENTI DALLA CIPAGNUOVA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI
- ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA : LA DIFFIDA DELLA CIPAG
- REGIONE CAMPANIA: SOSTEGNO AL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI
- EMILIA ROMAGNA: BANDO A SUPPORTO DEI LIBERI PROFESSIONISTI
- MADE EXPO 2017: GLI EVENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

NEWS TECNICHE:

PG.10

- SISMABONUS: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COSTRUZIONI
- FABBRICATI RURALI IRREGOLARI – POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
- AUMENTANO I SERVIZI DI "SISTER"
- INTERVENTI CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ESCLUSA O SEMPLIFICATA
- PRIVACY: L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)
- AVVISI NOTARILI – PER LA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE
- RIVISTE LE NORME UNI PER I SISTEMI DI EVAQUAZIONE DEI FUMI E DEL CALORE
- LAVORI VERDI SALUTE E SICUREZZA
- SISTEMA MULTISENSORIALE IN GRADO DI MONITORARE E OTTIMIZZARE I CONSUMI ENERGETICI DI ABITAZIONI E UFFICI
- NUOVO REGOLAMENTO ASCENSORI
- RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
- RIFORMA PA: DECRETI ATTUATIVI E TESTO UNICO
- PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI EOLICHE - NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA ATTIVITÀ AGRICOLA CONNESSA
- VADEMECUM "CONOSCERE L'AMIANTO 2017"
- ACCADIMENTO E SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO DEGLI EVENTI MORTALI AVVENUTI NEI LUOGHI DI LAVORO
- RAPPORTO CAVE 2017 DI LEGAMBIENTE
- SECONDO RAPPORTO SULLO STATO DELL'ENERGIA NELL'UE
- LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITA' DI AUTORIMESSA
- REGOLAMENTO CAMERE ARBITRALI
- LA "BANCA DELLE TERRE AGRICOLE" PER CHI CERCA TERRENI PUBBLICI IN VENDITA

NEWS FISCALI:

PG.28

- TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCE DI SUCCESSIONE E VOLTURA CATASTALE
- INVIO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE DETRAZIONI FISCALI 2007-2017
- COMPENSI DI PERITI E CONSULENTI: DECRETO A REGISTRAZIONE VOLONTARIA
- LA GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
- ADDIO AGLI STUDI DI SETTORE MA ARRIVANO I VOTI DEL FISCO
- IL MILLEPROROGHE: LE SCADENZE RINVIATE

- ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- IMMEDIATA ESECUTIVITÀ PER LE SENTENZE TRIBUTARIE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE
- AGGIORNATA LA GUIDA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- PUBBLICATA LA NOTA DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE PER L'ULTIMO TRIMESTRE 2016
- NUOVO MODELLO PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE RAI
- SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: CESSIONE DEL 65%
- POLIZZE SCADUTE E MAI RISCOSE: COME CHIEDERE IL RIMBORSO
- LA DETRAZIONE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
- SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE
- ISCRIZIONI A UNIVERSITÀ NON STATALI, GLI IMPORTI DETRAIBILI
- L'ALIQUOTA IVA PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
- ACQUISTO CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA: BONUS VALIDO PER LE PERTINENZE
- LA PLUSVALENZA DA CESSIONE IMMOBILIARE
- IL TERRENO EDIFICABILE VENDUTO DA IMPRENDITORE AGRICOLO
- CEDOLARE SECCA E PROROGA CONTRATTO
- AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ: AGGIORNATA LA GUIDA
- MANCATA COMUNICAZIONE DI PROROGA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IMMOBILIARE: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLA SANZIONE
- A QUALE UFFICIO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DI UN SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO CON BENI IN ITALIA
- CONTI DI PAGAMENTO: NUOVI OBBLIGHI E GARANZIE
- DECADENZA BENEFICI PRIMA CASA CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SENTENZE:

PG.45

WEB:

PG.59

IN EVIDENZA :

PG.76

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA



Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Finalmente la primavera è nell'aria e le giornate, ogni giorno più dolci, portano echi di **rinascita** e di **rinnovamento**.



In Giappone questo periodo coincide con l'*hanami*, millenaria tradizione che consiste nell'andare per parchi e giardini ad ammirare lo spettacolo bellissimo della fioritura dei ciliegi che restano attaccati ai rami per pochi giorni e poi pian piano sfioriscono in una nuvola di petali. L'*hanami* rappresenta la bellezza, la gioia della fioritura, della vita che rinasce, della natura vittoriosa che risorge ogni anno sconfiggendo l'inverno, richiamando all'introspezione e alla riflessione.

Prendendo spunto dall'Oriente e dimenticando per un attimo i problemi che assillano il nostro quotidiano, **la primavera è una opportunità**, anche per noi occidentali, per passare più tempo all'aperto e rigenerarci nella natura, per sopravvivere alla modernità, estremamente frenetica e ipertecnologicizzata, dove tutto cambia a grande velocità, in ogni settore.

A proposito di cambiamenti, l'appuntamento di primavera del **Made Expo 2017**, ha messo in evidenza come anche **l'edilizia, e soprattutto le tecniche di costruzione, si stanno evolvendo a ritmi vertiginosi**.

Dopo aver seguito per secoli regole immutabili, nell'ultimo decennio l'innovazione tecnologica ha introdotto da un lato una quantità infinita di

prodotti intelligenti e dall'altro *nuove forme di produzione architettonica*.

L'edilizia del futuro sarà definita dai nuovi standard dettati dalla tecnologia digitale, di cui oggi si intravedono solo i tratti principali.

La fabbricazione assistita da computer, dal progetto, passando per la logistica del cantiere e la gestione dell'edificio, fino al riciclo, cela enormi potenzialità: economiche e solide garanzie di affidabilità e sicurezza per progettisti, costruttori, utilizzatori, gestori e riutilizzatori.

La digitalizzazione e il collegamento in rete di tutti gli impianti di un edificio consentono enormi miglioramenti sul fronte del risparmio energetico, senza i quali sarebbe impossibile raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ fissati dalla politica.

In futuro gli impianti di gestione e controllo degli edifici saranno in grado di prevedere i comportamenti degli abitanti, collegandone le abitudini di mobilità, il fabbisogno energetico degli edifici e le condizioni ambientali, l'irraggiamento solare e i consumi temporanei di corrente.

L'edificio diventerà sempre più intelligente.

La temperatura dei locali potrà essere mantenuta su livelli ideali senza che l'abitante se ne debba mai preoccupare, neanche quando rientra da una vacanza. Le porte si apriranno automaticamente quando ci si avvicina e si chiuderanno a chiave quando si lascia l'appartamento o l'edificio. Le luci si accenderanno prima ancora che il sensore di movimento sia scattato, la cassetta della posta invierà un SMS per segnalare l'arrivo di nuova corrispondenza e la lavatrice partirà nell'orario con la tariffa elettrica più conveniente.

Nel prossimo futuro, vita privata e lavoro saranno sempre più strettamente integrati e si svolgeranno

in diversi luoghi, con diverse modalità, all'insegna della massima flessibilità. In futuro il lavoro non sarà più legato a una sede fisica dell'azienda e questo produrrà anche un cambiamento nel concetto di mobilità. La qualità degli spostamenti non sarà più legata solo alla velocità e alla distanza, ma sempre di più alla vicinanza e alla silenziosità. E questo obiettivo si può ottenere solo se abitazione e luogo di lavoro coincidono.

Il comfort, la salubrità e la sicurezza diventeranno sempre più, punti focali della nuova edilizia basata su nuovi standard di qualità del costruito.

Nel contesto di questi cambiamenti ampi e profondi nel mondo delle costruzioni e di una cultura edilizia innovativa, la gestione e lo sviluppo di nuovi processi diventeranno sempre più importanti; **progettisti, produttori di materiali per edilizia, maestranze sono chiamati a tenere conto di questa evoluzione, che riguarda un futuro non così lontano.**

Una nuova visione dell'edilizia che necessariamente deve partire dalla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Nel nostro Paese, secondo recenti rapporti, sono presenti circa 13,6 milioni di fabbricati da recuperare, di cui l'87% destinato al residenziale. Esistono anche circa 700 mila edifici che risultano non utilizzati, per recupero edilizio o perché in condizioni precarie di

sicurezza. Oltre il 60% del parco edilizio nazionale ha più di 45 anni, e più del 25% registra consumi energetici ben al di sopra dei limiti dettati dai regolamenti vigenti.

Riqualificare il costruito sotto il profilo della sicurezza, tutelando e promuovendo la salute negli ambienti confinati garantendo la sostenibilità degli edifici, dal punto di vista della progettazione, costruzione, ristrutturazione e gestione, costituisce il volano per la ripresa del mercato immobiliare che sta già dando qualche segnale incoraggiante.

Il progettista italiano *Pier Luigi Nervi* sottolineava che: «*il costruire è, senza confronti, la più antica ed importante delle attività umane. Nasce dal soddisfacimento di esigenze materiali dei singoli e della collettività e si eleva ad esprimere i più profondi e spontanei sentimenti; riunisce in una unica sintesi lavoro manuale, organizzazione industriale, teorie scientifiche, sensibilità estetica, grandiosi interessi economici, e, per il fatto stesso di creare l'ambiente della nostra vita, esercita una muta, ma efficacissima, azione educativa su tutti*».

Forza, allora...c'è tanto da fare.

Buona Primavera a tutti!!!



PROFESSIONE

LA SAPIENZA ISTITUISCE ELENCO PER AFFIDAMENTO INCARICHI

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con la circolare 4085 del 15 marzo 2017, informa gli iscritti della pubblicazione di un “avviso di istituzione di un elenco di operatori per servizi tecnici” dell’Università degli studi di Roma La Sapienza.

Ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, La Sapienza formalizza l’istituzione dell’elenco dei soggetti da invitare alle procedure per l’affidamento degli incarichi, di importo inferiore ad Euro 100.000,00, oneri fiscali esclusi, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo. **L’elenco ha validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.**

PER ISCRIVERSI, [CLICCARE QUI](#)

SERVIZI PROFESSIONALI ALL’ESTERO: LA NUOVA E-CARD EUROPEA

La Commissione europea ha allo studio una procedura elettronica semplificata che renderà più facile fornire servizi all’estero, riducendo anche i costi amministrativi. Si tratta di una vera e propria nuova “e-card europea per i servizi professionali” e ai liberi professionisti consentirà di accedere a una potenziale base di circa 500 milioni di clienti in tutta l’Unione europea.

La e-card europea conterrà:

- i dati identificativi del prestatore di servizi;
- lo Stato membro in cui una specifica attività sarà svolta;
- informazioni sulle qualifica/certificazioni richieste nello Stato membro di origine;
- informazioni sulla buona condotta del prestatore (per esempio eventuali sanzioni professionali);
- informazioni sulla copertura assicurativa del prestatore di servizi.

La carta europea dei servizi farà fede dello stabilimento legale in un dato Paese del prestatore di servizi e una volta emessa impedirà agli Stati membri ospitanti di richiedere al professionista nuove autorizzazioni o notifiche preventive, previste dalle singole legislazioni nazionali creando, di fatto, un mercato unico europeo dei servizi, regolato da un lasciapassare extranazionale.

INDAGINE CONOSCITIVA DELLA CIPAG SULLA PROFESSIONE DEL GEOMETRA

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri ha lanciato un'indagine sull'evoluzione della professione, in collaborazione con l'Università di Genova. I risultati dell'indagine confluiranno in un rapporto di ricerca che sarà presentata a Roma il prossimo 20 aprile 2017.

Il questionario, che richiede pochi minuti per la compilazione, **sarà on line fine al prossimo 31 marzo 2017.**

PER ACCEDERE AL QUESTIONARIO [CLICCA QUI](#)

LAVORO AUTONOMO E JOBS ACT

E' stato approvato alla Camera il Disegno di legge "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" e ora si attende il passaggio al Senato per l'approvazione definitiva.

Il Disegno di legge, prevede una maggiore tutela e agevolazioni per i lavoratori autonomi e disciplina, in dettaglio, lo smart working o lavoro agile: con questo termine ci si riferisce alle forme di contratto di lavoro dipendente ma flessibile, aperte ad esempio anche al lavoro da casa.

Titolo I: Nuovo Lavoro Autonomo

La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l'obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d'opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro. In particolare contiene **la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità:**

- nella misura del 100% (fino ad un massimo di 5.000 Euro annui), delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità finalizzate all'inserimento



o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;

- nella misura del 100% (fino ad un massimo di 10.000 Euro annui), delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

- la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;

- il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, l'estensione della durata e dell'arco temporale entro il quale tali

lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l'indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;

- la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni.

- la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Titolo II: il nuovo Lavoro Agevole

La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro agile, che consiste in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro, finalizzata a regolare forme innovative di

organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare è previsto che:

- il lavoratore che presta l'attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda;

- gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;

- il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolga la prestazione in modalità di lavoro agile la salute e la sicurezza, consegnandogli, a tal fine, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

PER SCARICARE IL DISEGNO DI LEGGE [CLICCA QUI](#)

CONVENZIONE UNI

E' stata siglata una [Convenzione](#) tra UNI e Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per rendere più accessibile la consultazione delle norme tecniche e garantire la loro più ampia diffusione.

La consultazione è possibile da parte di tutti i Geometri Liberi Professionisti mediante la sottoscrizione di un abbonamento annuale forfettario che consente di visualizzare Norme UNI, recepimenti di norme EN e adozioni italiane di norme ISO.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ABBONARSI [CLICCA QUI](#)

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (EX MOD. CUD)

La Cassa Nazionale Previdenza e assistenza geometri avvisa che saranno pubblicate nell'area riservata del sito, le CERTIFICAZIONI UNICHE relative ai titolari di PENSIONI DIRETTE (Vecchiaia, anzianità, vecchiaia contributiva, vitalizi, invalidità e inabilità) e titolari di PENSIONI AI SUPERSTITI (indirette, reversibili).

La pubblicazione delle certificazioni uniche, in conformità a quanto stabilito dal D.L 22/10/2016, n. 193 (c.d. Decreto fiscale 2016) convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225 all'art. 7 quater, commi 14 e 15, **avverrà entro il 31 marzo 2017.**

PER SCARICARE LE MODALITA' DI ACCESSO ALL'AREA RISERVATA - TITOLARI DI PENSIONI DIRETTE

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LE MODALITA' DI ACCESSO ALL'AREA RISERVATA -TITOLARI DI PENSIONI AI SUPERSTITI

[CLICCA QUI](#)

RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI GEOMETRI: CHIARIMENTI DALLA CIPAG

La legge di Bilancio 2017 ha esteso agli iscritti alle Casse di previdenza professionale la possibilità di **fruire della pensione mediante il cumulo gratuito della contribuzione versata presso diverse gestioni previdenziali.**

Il cumulo consente di considerare, come per la totalizzazione, tutti i periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni previdenziali (Inps, Inpdap, Casse professionali, Gestione Separata Inps) al fine del conseguimento del diritto ad un'unica pensione, senza comportare né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra, come avviene per la ricongiunzione, né l'applicazione delle finestre di accesso previste dalla disciplina della totalizzazione.

Il cumulo interessa le prestazioni di vecchiaia, indirette e di inabilità e la pensione anticipata e la liquidazione del trattamento cumulato è a carico dell'Inps.

La determinazione del trattamento del cumulo è effettuata in pro quota da ciascuna gestione interessata in rapporto ai propri periodi di iscrizione e alle proprie regole di calcolo ed in



relazione ai requisiti di accesso si applica la disciplina più severa riferita alle gestioni interessate. Per coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione è prevista la possibilità di avvalersi del cumulo a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia stato ancora concluso.

La Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri è in attesa della pubblicazione delle disposizioni attuative e dell'attivazione da parte dell'Inps della procedura necessaria per la verifica dei requisiti da parte di tutti gli enti previdenziali coinvolti. Avvisa quindi, che al momento non è quindi possibile istruire le domande di cumulo pervenute. Tutte le informazioni necessarie, saranno pubblicate e divulgate una volta definiti gli aspetti giuridici e applicativi del nuovo istituto.

NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI

La CIPAG ha stipulato una nuova convenzione tramite il broker Marsh SpA, per la nuova stipula o il rinnovo per gli assicurati Emapi, della polizza assicurativa che copre gli infortuni collegati sia ai rischi professionali che ai rischi extraprofessionali. La sottoscrizione, con il pagamento del premio a carico del professionista, può essere effettuata anche per il nucleo familiare. La copertura prevede l'erogazione di un capitale - conseguentemente ad infortunio - in caso di morte, di invalidità permanente e di rimborso delle spese mediche. Le garanzie e le somme assicurate sono individuate a seconda dell'opzione desiderata.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA : LA DIFFIDA DELLA CIPAG

Il Presidente della Cipag, Fausto Amadasi, ha inviato una diffida ad Equitalia dall'accettare e accogliere domande finalizzate alla definizione agevolata di cartelle relative a contributi e sanzioni dovute dai geometri alla Cipag.

La norma relativa alla "sanatoria" dei ruoli (contenuta nel Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017), che consente ai contribuenti di ottenere una riduzione delle somme da pagare ad Equitalia, appare critica per la CIPAG soprattutto sotto due profili: in primo luogo, è dubbia la sua applicazione alle somme iscritte a ruolo dalle Casse; in secondo, la sua eventuale applicazione avrebbe un consistente impatto economico sulla CIPAG, tale da incidere gravemente sulla sostenibilità previdenziale dell'Ente che attualmente ha come obiettivo, imposto dal legislatore, l'equilibrio in un orizzonte temporale di cinquanta anni.

Oltre alla poca chiarezza del testo e ai pregiudizi dell'operazione sui bilanci delle Casse, deve segnalarsi che il provvedimento legislativo - come risulta da una lettura sistematica dello stesso - è costruito avendo a riferimento esclusivamente i carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte dell'Erario, obbligato ad affidarsi ad Equitalia per la riscossione dei propri crediti. Quindi, avendo a riferimento un sistema in cui il recupero delle somme avviene con un'unica modalità e attraverso procedure uniformi gestite appunto da Equitalia.

Risulta, invece, diversa la questione dei carichi affidati dalle Casse, alle quali è consentita la scelta delle modalità di riscossione dei propri crediti contributivi in virtù dell'autonomia gestionale e patrimoniale, peraltro ribadita di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.7/2017 in materia di "spending review". Anche sotto questo profilo permangono forti dubbi circa l'applicabilità della norma, in quanto la stessa imporrebbe alla CIPAG la necessità di rinunciare alle sanzioni previste dai propri Regolamenti, approvati dai Ministeri Vigilanti, esclusivamente nei confronti dei geometri per i quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo delle somme contributive, creando così una situazione non uniforme rispetto alla riscossione effettuata con altre modalità.

REGIONE CAMPANIA: SOSTEGNO AL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

Sono concesse agevolazioni, senza limite di età, per la partecipazione a percorsi formativi al fine di rafforzare ed aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti e dei lavoratori autonomi.

Beneficiari :

Liberi professionisti e i lavoratori autonomi di tipo intellettuale in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Campania;
2. essere in possesso di Partita IVA;
3. appartenere ad una delle seguenti tipologie:
 - soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi;
 - soggetti iscritti ad associazioni professionali di cui alla Legge n. 4/2013;
 - soggetti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS
4. Essere titolari di reddito da modello ISEE per l'anno 2015 fino a € 30.000

Interventi finanziabili

1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale erogati da: – agenzie formative accreditate dalla Regione Campania ai sensi della D.G.R. n. 242 del 22 luglio 2013 e ss.mm.ii., ovvero da altra Regione; – ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali inserite nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4; – soggetti eroganti percorsi formativi autorizzati e accreditati dagli stessi ordini o collegi o associazioni professionali di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4; – provider accreditati riconosciuti dalla Commissione AGENAS.

2) Master di I e II livello in Italia o in altro paese appartenente all'Unione Europea erogati da: – Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; – Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.

Descrizione dell'intervento

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al contributo, conformemente al modello allegato all'Avviso, debitamente datata e sottoscritta, completa degli allegati potrà essere presentata, secondo la modalità "a sportello", entro e non oltre le ore 12.00 dei giorni di scadenza di seguito indicati:

– **1° scadenza entro il 31 marzo 2017**

– **2° scadenza entro il 30 settembre 2017**

Le domande dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: avvisovoucherprofessionisti@pec.regione.campania.it.

Le domande non possono essere consegnate con modalità diverse da quelle indicate, pena l'esclusione.

PER SCARICARE LA DOMANDA E I DOCUMENTI ALLEGATI [CLICCA QUI](#)

EMILIA ROMAGNA: BANDO A SUPPORTO DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Il bando è finalizzato al supporto di innovazione, aggiornamento e investimenti in nuove tecnologie dei liberi professionisti e l'implementazione di servizi e di soluzioni avanzate in grado di incidere significativamente sull'organizzazione interna, sull'applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e sulla sicurezza informatica.



Il bando è rivolto a:

- **Liberi professionisti ordinistici**, titolari di partita Iva, esercitanti attività riservate, iscritti ai sensi dell'art. 2229 del codice civile a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria
- **Liberi professionisti non ordinistici** titolari di partita Iva, autonomi, operanti in forma singola, o associata di "studi formalmente costituiti" (esclusa la forma di impresa). Siano iscritti alla gestione separata Inps previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95, anche appartenenti ad associazioni professionali riconosciute di cui alla Legge n.4/2013

Interventi ammessi:

- I progetti dovranno contribuire a creare opportunità di sviluppo, consolidamento e valorizzazione delle attività libero professionali tramite la realizzazione d'interventi per:
- favorire lo sviluppo, la strutturazione delle attività libero professionali e il loro riposizionamento
- facilitare l'affiancamento dell'attività professionale ai processi di efficientamento della pubblica amministrazione
- incentivare gli investimenti in nuove tecnologie, innovazioni di processo, in tecnologie informatiche
- diffondere la cultura d'impresa, dell'organizzazione e della gestione/valutazione economica dell'attività professionale
- consolidare le realtà professionali attraverso la stabilizzazione del lavoro

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione minima di investimento pari a complessivi € 15.000,00

Il contributo è concessa nella misura del 40% dell'investimento ritenuto ammissibile fino ad un massimo di € 25.000,00.

Scadenze

La presentazione della domanda avviene per via telematica tramite applicativo web Sfinge 2020. Le domande La trasmissione della domanda di contributo dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità, entro le seguenti scadenze:

- dalle ore 10.00 del giorno 3 maggio 2017, fino alle ore 17.00 del giorno 31 maggio 2017 (Le risorse disponibili per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad Euro 1.000.000)
- dalle ore 10.00 del giorno 12 settembre 2017, alle ore 17.00 del giorno 10 ottobre 2017 (Le risorse disponibili per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad Euro 2.000.000)

PER SCARICARE IL BANDO E LA DOCUMENTAZIONE [CLICCA QUI](#)

MADE EXPO 2017: GLI EVENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

E' stato un successo di pubblico, al di là di ogni previsione il MADE Expo, tenutosi a Milano. Padiglioni affollati da un pubblico interessato a una proposta che non si è limitato alla sola, sia pure importante, innovazione di prodotto, ma che ha saputo guardare con attenzione anche e soprattutto alle tendenze più innovative nel campo delle costruzioni.

Il CNGeGL ha promosso diversi eventi all'interno di MADE EXPO 2017:

- Nell'arena di "Casa Italia" il Presidente del CNGeGL Maurizio Savoncelli ha messo in luce la tragica vicenda del Terremoto che ha scosso l'intero Paese.
- In tema di lavori pubblici, il Consigliere Nazionale Pasquale Salvatore ha relazionato **sui punti cardine e gli aspetti della normativa del nuovo Codice degli Appalti**, ad un anno dall'entrata in vigore, in un incontro aperto per ottenere un quadro di riferimento più semplice, più chiaro, più stabile, come principale obiettivo condiviso.
- **Il Convegno sulla valutazione degli immobili secondo le regole dell'Europa**, ha costituito un importante momento di riflessione e di proposte di soluzioni specifiche in un quadro in cui la stima del collaterale costituisce un prerequisito essenziale per la mitigazione del rischio e per la riduzione e/o gestione in maniera efficiente delle sofferenze (NPL) anche in considerazione della possibilità, introdotta con il Decreto Legislativo del 21 aprile 2016 n. 72, del cosiddetto "patto Marciano". Sono intervenuti Diego Buono Vicepresidente della Cassa Previdenza e Assistenza Geometri, Antonio Benvenuti Vicepresidente CNGeGL, Giulio Borella Giudice del Tribunale di Vicenza, Simone Luchini e Matteo Negri.
- **La riqualificazione del costruito secondo gli standard di qualità e salubrità indoor**, è stato il Convegno organizzato dal Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati, l'Associazione Nazionale Donne Geometra e gli Esperti dell'Edificio Salubre. I temi trattati sono stati quelli della valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente in



chiave innovativa, salubre, ecosostenibile. Hanno preso parte all'evento Gaetano Settimo dell'Istituto Superiore della sanità, Francesca De Maio dell'Istituto Superiore della Protezione e Ambiente, Antonio Benvenuti del Consiglio Nazionale Geometri, Marco D'Orazio del Politecnico delle Marche, Nicola Fiotti del Dipartimento della Salute di Trieste, Vittorio Fusco Presidente dell'Anapi, Massimo Murru Cassazionista del Foro di Cagliari, Livia Randaccio Direttore di Tecniche Nuove.

L'evento, moderato da Debora Rosciani di Radio24, ha registrato il tutto esaurito.

Durante l'evento è stata presentata la Guida della salubrità, un concentrato di pillole da seguire per tutelare la salute all'interno degli edifici.

UN RESOCONTO DELLE GIORNATE NELLO SPECIALE "L'INNOVAZIONE AL MADE EXPO". PER SCARICARLO

[CLICCA QUI](#)

TECNICI&PROFESSIONE – ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017



Per **iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra**, e poter usufruire di tutti i **servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione,

ecc..), occorre:

COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE [CLICCANDO QUI](#)

ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 20,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 10,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:



- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2017**

- **CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135**, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2017**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (l' originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa). dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e-mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. in seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione DELL'AREA RISERVATA. **ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI DATI.**

TECNICI&PROFESSIONE – RINNOVA L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017

Per **rinnovare l'iscrizione all'Associazione Nazionale Donne Geometra** e continuare ad usufruire di **tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc..), occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 20,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 10,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:

- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2017**

- **CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135**, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2017**

COLLEGARSI AL SITO [CLICCANDO QUI](#) e selezionare la sessione **rinnovo**. compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato. **l'originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa.**

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL TESORIERE AL N. +39.333.2929917



NEWS TECNICHE

SISMABONUS: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COSTRUZIONI

Con Decreto n.58 del 28 febbraio 2017 del Ministro delle infrastrutture sono state emanate le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” funzionali alla operatività della detrazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 2, lettera c), per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici.



DIAGNOSI ANCHE PER I GEOMETRI

Il decreto è stato successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 07 marzo 2017 n. 65, con precisazione che ***l'efficacia degli interventi potrà essere asseverata "dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali di appartenenza"***.

Le Linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.

Il Rischio Sismico è la misura per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un'interazione di diversi fattori messi in relazione:

- **Pericolosità, ovvero la probabilità che si verifichi un sisma (zone sismiche del territorio italiano);**
- **Vulnerabilità, ovvero la valutazione delle conseguenze del sisma (“risposta” degli edifici al sisma);**
- **Esposizione, ovvero valutazione socio/economica delle conseguenze (contesti).**

Il decreto individua otto classi di Rischio Sismico per valutare le costruzioni: da A+ (corrispondente al rischio minore), scendendo ad A, B, C, D, E, F e G (corrispondente al rischio maggiore).

Le linee guida forniscono due metodologie per la valutazione:

✓ **una convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e qualunque miglioramento del numero di classi di rischio sismico. La valutazione si basa sui metodi di analisi già previsti dalla Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008;**

✓ una semplificata, applicabile, ai fini della detrazione fiscale, agli edifici in muratura quando il miglioramento è di una sola classe di rischio.

Il decreto stabilisce anche le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Fermi restando gli obblighi già previsti dal DPR 380/2001, all'art. 3 del decreto sono specificati gli adempimenti spettanti al progettista, al direttore dei lavori ed al collaudatore (ove previsto per legge). In particolare

✓ il progettista dell'intervento strutturale assevera, secondo il modello riportato nell'Allegato B al decreto, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dello stesso.

✓ Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

L'asseverazione del progettista e le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore devono essere consegnate in copia al committente oltre che depositate allo sportello unico competente.

Il decreto non entra nel merito delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali connesse all'esecuzione degli interventi, limitandosi a precisare che le suddette certificazioni sono comunque necessarie per l'ottenimento dei benefici fiscali.

L'attestazione finale, in merito alla conformità dell'intervento eseguito al progetto asseverato, consentirà all'Agenzia delle Entrate di effettuare le necessarie verifiche sulla spettanza dei benefici fiscali in capo ai contribuenti.

Il decreto prevede, infine, la istituzione di una Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione delle Linee guida, oltre che del decreto stesso, anche ai fini di proposte di modifica o integrazione che si rendessero necessarie.

Per scaricare il testo coordinato del D.M. n.58 del 28 febbraio 2017 [CLICCA QUI](#)

Per scaricare l'allegato "A" al D.M. 07 marzo 2017 n.65 [CLICCA QUI](#)

Per scaricare l'allegato "B" al D.M. 07 marzo 2017 n.65 [CLICCA QUI](#)

FABBRICATI RURALI IRREGOLARI – POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con comunicato stampa del 16 gennaio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha segnalato la pubblicazione dell'elenco dei fabbricati rurali ancora iscritti al catasto dei terreni, ricordando che si potrà ancora regolarizzare tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

Censimento obbligatorio: i titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l'obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: tale adempimento doveva essere effettuato oltre 4 anni fa. Il termine era infatti fissato al 30 novembre 2012. Detto termine era stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Tale obbligo venne introdotto in sede di conversione del D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto "Salva Italia").

Fra gli altri, devono essere dichiarati al Catasto dei Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni con le seguenti destinazioni:

- fabbricato promiscuo;
- fabbricato rurale;
- fabbricato rurale diviso in subalterni;
- porzione da accertare di fabbricato rurale;
- porzione di fabbricato rurale;
- porzione rurale di fabbricato promiscuo.

Si può ancora oggi presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando delle sanzioni ridotte. In mancanza, gli uffici provinciali procederanno in luogo del proprietario inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

Sanzioni ridotte: i proprietari inadempienti riceveranno una comunicazione da parte dell'Agenzia che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell'immobile, beneficiando di sanzioni ridotte.

Attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (da ultimo modificato dalla L. 190/2014, Legge di Stabilità per il 2015) il cittadino può provvedere autonomamente all'iscrizione in Catasto, beneficiando di una considerevole riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili.

La sanzione, compresa tra 1.032 euro e 8.264 euro, sarà applicabile nella misura di 172 euro, pari a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre 2 anni dalla violazione.

A tal fine, il proprietario dovrà presentare agli uffici dell'Agenzia:

- l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e
- la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

Esclusioni: Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

In questi casi, suggerisce l'Agenzia, è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il servizio online Contact center dell'Agenzia o utilizzando il modulo di segnalazione – pdf (da consegnare a mano o inviare per posta all'ufficio provinciale competente). Il modello è disponibile anche presso gli uffici provinciali - Territorio.

PER LA CONSULTAZIONE DELLE LISTE DEI FABBRICATI RURALI NON ANCORA DICHIARATI [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL COMUNICATO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

AUMENTANO I SERVIZI DI "SISTER"

Per gli utenti abilitati alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale si aprono nuove possibilità. La piattaforma web "Sister", infatti, consente ora di richiedere direttamente online, tutti i Servizi di pubblicità immobiliare, anche i certificati ipotecari e le copie di note o titoli.

Nel dettaglio, il canale telematico è aperto anche per: **richiedere copia delle note o dei titoli informatizzati, ricevere il documento firmato digitalmente dal conservatore e pagare i relativi tributi e scaricare le ricevute di pagamento.**

Istruzioni per l'uso: la richiesta deve essere provvista di firma digitale. Per la compilazione arriva in soccorso il software UniCert, che l'Agenzia delle Entrate fornisce gratuitamente sul proprio sito. L'istanza può essere effettuata anche attraverso altri programmi, purché conformi alle specifiche tecniche richieste per UniCert.

PER ACCEDERE AL SOFTWARE UNICERT [CLICCA QUI](#)

INTERVENTI CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ESCLUSA O SEMPLIFICATA

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2017, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, contenente il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria". **Il provvedimento entra in vigore il 6 aprile 2017.**

AL TEMA E' DEDICATO L'APPROFONDIMENTO DI QUESTO NUMERO

PRIVACY: L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della privacy aziendale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'obbligo formale di aggiornare il D.P.S., entro il 31 marzo di ogni anno, è stato abrogato dall'esercizio 2011; tuttavia, tale modifica normativa non ha eliminato l'obbligo sostanziale di descrivere in una relazione l'analisi dei rischi ai fini privacy e le



conseguenti misure di sicurezza adottate volte a ridurre i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati.

Sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli articoli 33 e ss., D.Lgs. 196/2003 (codice della privacy) e, pertanto, le imprese e i liberi professionisti devono continuare a disciplinare il trattamento dei dati nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Chiunque tratti dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) deve strutturare la propria organizzazione al fine di rispettare le misure minime di sicurezza.

Resta a carico dei Titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti e ai fornitori; agli utenti del sito web; etc.), nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con

particolare attenzione ai casi di affidamento dati personali in outsourcing. Qualora ci si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il Titolare del trattamento dovrà valutare l'effettiva capacità e affidabilità dei soggetti preposti e dovrà avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi software) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi. È bene, inoltre, evidenziare la necessità di porre in essere un'adeguata gestione della privacy policy del sito web, di adeguarsi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e di attenersi ai numerosi disposti normativi per quanto riguarda i dipendenti, i collaboratori e il luogo di lavoro.

AVVISI NOTARILI – PER LA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE

E' on-line AVVISI NOTARILI, il portale WEB pubblico del Notariato, semplice e trasparente, con la sicurezza e l'affidabilità di un pubblico ufficiale, per gli avvisi di vendita di beni mobili ed immobili nelle procedure esecutive, concorsuali, nelle dismissioni pubbliche e nelle aste in genere.

PER ACCEDERE AL SITO [CLICCA QUI](#)

RIVISTE LE NORME UNI PER I SISTEMI DI EVAQUAZIONE DEI FUMI E DEL CALORE

Sono state pubblicate le norme UNI 9494-1 e UNI 9494-2 in materia di sistemi di evacuazione di fumo e calore naturale e forzata.

La nuova norma UNI 9494-1 2017:

La norma UNI 9494-1 "Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENF)" **si applica ad ambienti con una superficie minima di 600 mq. e altezza minima di 3 ml.** (nel caso di edifici monopiano, ultimo piano di edifici multipiani, piano intermedio di edifici multipiani collegabile alla copertura). Il documento è relativo a SENFC realizzati con Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC) installati su tetto; inoltre fornisce indicazioni e concetti per SENFC realizzati con ENFC installati su parete.

Tra le modifiche presenti nella nuova versione :

1. La distinzione tra sistema di ventilazione di fumo e calore e sistema di evacuazione di fumo e calore.

Fin dall'introduzione troviamo un importante chiarimento, assente nella norma del 2012, circa la definizione di Sistema di controllo del fumo e del calore in rapporto alle diverse funzioni che tali sistemi possono svolgere, nel dettaglio si parla di:

Sistemi di ventilazione di fumo e calore finalizzati all'espulsione e/o smaltimento di fumo e calore dal fabbricato o parte di esso

Sistemi di evacuazione di fumo e calore SEFC finalizzati alla creazione di uno strato libero da fumo su cui galleggia uno strato di fumo

Sistemi a differenza di pressione finalizzati alla creazione nella zona dell'incendio di una pressione inferiore a quella di uno spazio protetto.

La norma UNI 9494-1 si concentra sui sistemi del secondo tipo, chiamati Sistemi di evacuazione di fumo e calore SEFC. L'elemento distintivo di questi sistemi è la creazione dello strato libero da fumo, fondamentale per le operazioni di esodo e quindi la salvaguardia della vita delle persone.

Il riferimento ai Sistemi di ventilazione del fumo e del calore (primo tipo) è da intendersi in riferimento al D.M. 3/8/15 che ne prevede l'utilizzo per le classi di dimensionamento 1 e 2.

Questa distinzione tra i vari sistemi è quindi importante perché introduce una terminologia di riferimento e perché definisce caratteristiche e destinazioni d'uso dei diversi sistemi.

2. Requisiti degli afflussi d'aria

Introdotta alcune importanti precisazioni sui Requisiti degli afflussi d'aria. In particolare vengono definiti i sistemi di azionamento manuale e automatico.

3. Il concetto di "smaltimento del fumo e del calore in emergenza"

L'appendice G mette a tema quegli impianti il cui scopo non è la salvaguardia delle persone, che può essere garantita solo da un Sistema EFC correttamente progettato e mantenuto, ma l'eliminazione dall'ambiente della "maggior quantità possibile di fumo e calore, anche senza realizzare la stratificazione del fumo e lo strato libero da fumo, al fine di facilitare l'opera di estinzione da parte dei soccorritori e di ridurre gli effetti dell'incendio sulle strutture della costruzione".

La nuova norma UNI 9494-2 2017

La norma UNI 9494-2 condivide lo stesso campo di applicazione della norma UNI 9494-1: l'ambiente da proteggere deve avere superficie minima di 600 m² e un'altezza minima di 3 m.

Tra le novità più rilevanti presenti nel testo troviamo le seguenti:

Al capitolo 6.9.12 troviamo un importante approfondimento sui "Sistemi di comando e controllo"

Come per la UNI 9494-1 è stata introdotta un'appendice per il dimensionamento dei sistemi per lo smaltimento del fumo in riferimento alle disposizioni del D.M. 3/8/2015.

Ai capitoli 6.7 e 6.9.5.2 vengono presentate maggiori possibilità per l'attuazione della componentistica di immissione aria, favorendo l'allineamento con il D.L.G.S. 9/4/2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

Al capitolo 6.3 troviamo precisazioni più approfondite per il dimensionamento in locali dotati di controsoffitto.

L'introduzione e il capitolo 1 offrono una migliore contestualizzazione dell'ambito normativo europeo, distinguendo tra le diverse tecniche di controllo del fumo.

Il capitolo 6.9.4 e 6.9.6 presentano maggiori possibilità per il dimensionamento delle condotte di controllo del fumo.

LAVORI VERDI SALUTE E SICUREZZA

Nell'ambito dell'enorme impegno volto alla ricerca di un equilibrio tra la crescita economica e la necessità di tutelare l'ambiente, l'UE ha stabilito obiettivi impegnativi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, aumentare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili, nonché ridurre i rifiuti.

Questo progetto ha portato alla creazione di numerosi lavori "verdi" che contribuiscono a preservare l'ambiente o a ripristinarne le condizioni. Affinché tali impieghi siano davvero sostenibili, dobbiamo tuttavia assicurarci che essi forniscano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose. I lavori "verdi" devono rispettare sia i lavoratori sia l'ambiente.

L'INAIL ha redatto un interessante volume con proposte e riflessioni per una politica condivisa di tutela della salute e sicurezza nel settore delle energie rinnovabili avviando una specifica linea di ricerca con l'obiettivo di costruire un quadro conoscitivo approfondito ed esaustivo dei rischi lavoro-correlati riferibili ai lavori verdi e di promuovere la definizione e l'adozione di strumenti idonei per la loro prevenzione e/o riduzione.



RISERVATO AI SOCI

SISTEMA MULTISENSORIALE IN GRADO DI MONITORARE E OTTIMIZZARE I CONSUMI ENERGETICI DI ABITAZIONI E UFFICI

L'ENEA ha brevettato "Sesto Senso", un sistema multisensoriale in grado di monitorare e ottimizzare i consumi energetici di abitazioni e uffici assicurando temperatura e illuminazione ideali sia in estate che in inverno.



Grazie ad un sistema innovativo di rilevamento delle presenze, questo vero e proprio

“maggior-domo virtuale” può attivare o disattivare autonomamente luci, elettrodomestici, tapparelle e schermature solari nella casa; inoltre, attraverso un’analisi qualitativa della CO2, avvisa anche se occorre aprire le finestre per arieggiare i locali.

Questo sistema intelligente è composto di un’unità centrale e di un insieme di sensori ambientali che funzionano come una rete neuronale artificiale: i sensori di monitoraggio acquisiscono i dati su temperatura, umidità, luminosità, valori della CO2 ma anche informazioni su movimenti, rumore e transito di persone nell’abitazione.

L’unità centrale, una piattaforma informatica “open source” in collegamento wi-fi, raccoglie i dati sulla situazione ambientale, li rielabora e determina autonomamente la corretta gestione energetica dell’abitazione.

Inserito in un box di piccole dimensioni, Sesto Senso non ingombra e, utilizzando disposizioni sensoriali già installate per altri scopi, può integrare, senza costi aggiuntivi, altre funzioni finalizzate alla sicurezza, all’automazione della casa, alla protezione da incendi e allagamenti e infine all’assistenza all’utente in situazione di bisogno.

NUOVO REGOLAMENTO ASCENSORI

Entra in vigore il 30 marzo, il D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 15 marzo 2017.

Il nuovo Regolamento Ascensori apporta modifiche al

DPR n. 162 del 30 aprile 1999, in attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori installati in modo permanente in edifici o costruzioni, ai componenti di sicurezza degli ascensori nuovi e al loro esercizio.

A quali impianti si applica il nuovo regolamento ascensori

Il regolamento si applica:

- agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni
- ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione Europea o importati da un paese terzo.

Non si applica invece agli ascensori inseriti in contesti particolari, come:

- ascensori da cantiere
- impianti a fune
- ascensori progettati a fini militari



- ascensori usati nelle miniere, ecc..

Cosa prevede il nuovo regolamento ascensori

Il decreto n. 23 del 10 gennaio 2017 è costituito da 5 articoli e, in particolare, il primo introduce alcune modifiche al vecchio regolamento ascensori.

Il provvedimento legislativo tiene conto delle innovazioni in materia di:

- accreditamento degli organismi di valutazione della conformità
- vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
- principi generali relativi alla marcatura CE
- stato compatibile.

Di conseguenza, garantisce al meglio la salute e la sicurezza di cose e persone trasportate, in virtù del rispetto di nuovi e più elevati standard, riportati nelle tabelle allegate al testo.

Il regolamento prevede nuovi obblighi per, installatori, fabbricanti, importatori, distributori.

Gli installatori, ad esempio, dovranno verificare la conformità ai requisiti di salute e di sicurezza previsti dall'Allegato I e conservare tutta la documentazione tecnica relativa.

I fabbricanti devono garantire che i componenti per la sicurezza siano conformi ai requisiti e, in caso di difformità, provvedere al loro ritiro dal mercato.

Gli importatori, prima di immettere i componenti in commercio, devono verificare che i fabbricanti abbiano eseguito tutti i controlli di conformità previsti.

Il decreto non prevede l'obbligo di adeguamento per gli ascensori installati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 162/1999.

Requisiti di sicurezza del nuovo regolamento ascensori

I requisiti da rispettare sono elencati nell'Allegato I al regolamento (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza). Analizziamone alcuni.

Se la cabina dell'ascensore è progettata per il trasporto di persone, le sue dimensioni devono essere tali da consentirne l'uso agevole da parte di persone disabili.

Gli elementi di sospensione e di sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono ridurre al minimo il rischio di caduta della stessa, in considerazione soprattutto delle condizioni di utilizzo.

In particolare, in caso di interruzione della fornitura di energia o di guasto di qualcuno dei componenti, la cabina deve essere attrezzata con dotazioni di sicurezza in grado di impedirne la caduta o movimenti incontrollati.

Gli ascensori devono poi essere attrezzati con dispositivi che consentano di liberare e di evacuare le persone in caso di emergenza e di un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

PER SCARICARE IL D.P.R. [CLICCA QUI](#)

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 è stato pubblicato il D.L. n. 25 del 7 marzo 2017, che **modifica la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore** in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Il Decreto di modifica della responsabilità solidale negli appalti, non tocca le norme a garanzia dei crediti retributivi e previdenziali dei lavoratori, ma cancella il beneficio della preventiva escussione ed elimina la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva.

Sia il committente che l'appaltatore rimangono obbligati a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale impiegato nell'appalto. Quello che oggi cambia, con l'abrogazione della norma, è che il committente può essere aggredito anche prima dell'appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore di quanto pagato.

PER SCARICARE IL TESTO DEL DECRETO LEGGE [CLICCA QUI](#)

RIFORMA PA: DECRETI ATTUATIVI E TESTO UNICO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare 5 decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, con specifico riferimento alle seguenti materie:

- **pubblico impiego;**
- **valutazione della performance dei dipendenti pubblici;**
- **Corpo dei vigili del fuoco;**
- **revisione dei ruoli delle forze di polizia;**
- **documento unico di proprietà degli autoveicoli.**

Pubblico impiego

Un primo decreto introduce modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dirette a perseguire i seguenti obiettivi:

il progressivo superamento del concetto di "dotazione organica", nel rispetto dei limiti di spesa, attraverso l'introduzione del nuovo strumento del "Piano triennale dei fabbisogni"; vengono inoltre definiti gli obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati secondo gli effettivi fabbisogni e la rilevazione delle competenze dei dipendenti;

lavoro flessibile: anche al fine di prevenire il precariato e per dare una soluzione transitoria alle situazioni pregresse, viene stabilito a regime il divieto per le pp.aa. di stipulare contratti di collaborazione e vengono

introdotte procedure specifiche per l'assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti;

nuove norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, per accelerare e rendere effettiva l'azione disciplinare;

la possibilità di svolgimento di concorsi in forma centralizzata o aggregata su base regionale, e la definizione di limiti per gli idonei non vincitori in relazione al numero dei posti messi a concorso;

l'integrazione di persone con disabilità nell'ambiente lavorativo, anche con l'istituzione di una specifica Consulta nazionale.

Valutazione della performance dei dipendenti pubblici

Un secondo decreto apporta modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sempre in attuazione della legge n. 124 del 2015, con l'obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire efficienza e trasparenza della P.A.

I principi ispiratori del provvedimento sono: la semplificazione delle norme sulla valutazione dei dipendenti pubblici; il riconoscimento del merito e della premialità; adozione di sistemi di valutazione razionali e integrati; semplificazione della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.

Queste alcune delle novità previste:

viene chiarito che il rispetto delle norme sulla valutazione della performance costituisce condizione necessaria per l'erogazione di premi e rileva anche ai fini del riconoscimento di progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali;

la valutazione negativa delle performance rileva anche ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale;

si stabilisce che la performance va misurata e valutata con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;

accanto agli obiettivi specifici di ciascuna P.A. è introdotta la categoria degli "obiettivi generali", che identificano le attività prioritarie delle pp.aa. coerentemente con le politiche nazionali, definiti in base al comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;

gli OIV (organismi indipendenti di valutazione) dovranno verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi, in base alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione;

si riconosce per la prima volta ai cittadini un ruolo attivo nella valutazione della performance organizzativa, attraverso sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti circa la qualità dei servizi resi;

nella misurazione della performance individuale dei dirigenti, un peso prevalente è attribuito ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell'ambito organizzativo di cui hanno diretta responsabilità;

è definito un coordinamento temporale tra l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria;

sono previsti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale: il ccnl dovrà stabilire la quota di risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che a valutazioni differenziate delle performance corrispondano trattamenti economici differenziati.

Corpo dei vigili del fuoco

Il decreto modifica, fra le altre, le norme in materia di funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) e quelle sull'ordinamento del personale (decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217).

L'obiettivo perseguito è ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in considerazione dell'avvenuta acquisizione delle competenze già spettanti al Corpo forestale tema di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei.

Il decreto dispone la revisione ed il riassetto delle strutture organizzative del Corpo, disciplinandone le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi; è inoltre modificato l'ordinamento del personale per gli aspetti non regolati da contrattazione collettiva, anche nell'ottica di una valorizzazione delle qualità professionali del personale.

Forze di polizia

Il decreto attua la delega per la revisione dei ruoli delle quattro forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria) prevista dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di migliorare l'efficienza delle istituzioni preposte alla tutela della sicurezza dei cittadini e della difesa del Paese e a valorizzare la professionalità ed il merito del personale.

Gli obiettivi perseguiti con la riforma dei ruoli sono i seguenti:

adeguare le dotazioni organiche complessive, rendendole congrue rispetto alla consistenza effettiva e ai diversi ruoli del personale in servizio;

semplificare e razionalizzare l'ordinamento professionale, rimodulando e valorizzando il percorso formativo, e riducendo i tempi di conclusione delle procedure;

ampliare le opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito, della professionalità e dell'anzianità di servizio;

elevare il titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, il possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso o per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;

ampliare e potenziare le funzioni, intervenendo anche sui relativi trattamenti economici, delle figure apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori;

valorizzare e riqualificare le carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;

adeguare la disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti, superando alcuni istituti ormai risalenti nel tempo.

Documento unico di proprietà degli autoveicoli

I dati relativi alla circolazione e alla proprietà dei veicoli saranno unificati in un "documento unico".

Il documento unico di circolazione e proprietà sarà costituito dalla carta di circolazione, redatta su modello europeo e rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sostituisce i due documenti attualmente previsti (carta di circolazione e certificato di proprietà), ferma restando la responsabilità in capo a ciascuna amministrazione (Ministero e Pubblico registro automobilistico-PRA) dei dati in esso contenuti. Il documento unico riguarderà tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi soggetti al regime dei beni mobili registrati. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà già rilasciati mantengono la loro validità fino a nuova modifica dei dati dei veicoli che imponga l'emissione di una nuova carta di circolazione.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI EOLICHE - NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA ATTIVITÀ AGRICOLA CONNESSA



In mancanza di una norma che stabilisca che la produzione di energia derivante da impianti eolici costituisca un'attività agricola connessa, come invece è stato previsto per la produzione di

energia da fonte fotovoltaica, non è possibile operare in via interpretativa l'equiparazione del relativo trattamento fiscale. Allo stato attuale non è pertanto possibile estendere alla produzione di energia da fonte eolica i criteri di connessione legislativamente previsti con specifico riferimento alla produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli.

E' questa la risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze a un quesito proposto da un parlamentare che chiedeva se la produzione di energia elettrica con pale eoliche installate su immobili appartenenti alle imprese agricole, potesse essere considerata una attività agricola connessa al pari della produzione di energia da fonti fotovoltaiche.

La risposta è stata negativa in quanto la legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) classifica, come attività agricole connesse, la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali (foraggi, cereali, residui zootecnici, ecc.) e fotovoltaiche e quindi rientranti nel reddito agrario.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha, infatti, stabilito, all'art. 1, comma 423, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 369 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), poi dall'art. 22, comma 1, della legge n. 89 del 2014, di conversione del D.L. n. 66/2014, che "la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività

connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile. Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento".

Attualmente possono essere considerate attività agricole connesse, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, ed essere tassate in base al reddito catastale agrario, la produzione e vendita di:

- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali;
- energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche;
- carburanti ottenuti da produzioni vegetali;
- prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli.

Dunque, il legislatore fiscale non ha considerato come connessi all'agricoltura anche gli impianti eolici e al momento, anche la produzione di energia da risorse idriche, e cioè mediante lo sfruttamento di salti d'acqua, non rientra nel settore agricolo. Ciò ancorché per alcune questioni come la costituzione del diritto di superficie gli impianti eolici abbiano molte affinità con quelli fotovoltaici.

VADEMECUM "CONOSCERE L'AMIANTO 2017"

Con il termine "amianto" o "asbesto" (dal greco amiantos: incorruttibile) si indica un gruppo di minerali naturali (silicati) con struttura fibrosa. L'amianto ha cessato di essere commercializzato nel 1992 ma il suo utilizzo è stato notevole in tutti i settori produttivi e negli edifici pubblici e privati. Le sue caratteristiche tecniche, estremamente versatili, unite ad un costo relativamente basso, ne hanno favorito nell'arco di più di un secolo l'impiego in molteplici applicazioni estremamente diversificate, generando più di 3000 tipologie di prodotti che hanno trovato largo utilizzo soprattutto nei settori dell'edilizia, industria e trasporti. La fabbricazione del cemento-amianto ha assorbito l'80% circa della produzione mondiale d'amianto, ottenendo principalmente lastre piane ed ondulate destinate alle coperture d'edifici. Il resto è stato impiegato nella produzione dei cartoni, carte, funi, corde e tessuti (15 %), e di pavimentazioni (linoleum), tessuti ignifughi per l'arredamento di teatri e abbigliamento (5%). In Italia sul finire degli anni Ottanta le lastre di copertura costituivano circa il 60% di tutti i prodotti contenenti amianto e la loro superficie in esercizio era dell'ordine delle decine di migliaia di chilometri quadrati. Nel 1992 l'Italia con la Legge 27 marzo 1992, n°. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", sancisce l'assoluto divieto di commercializzazione dell'amianto e dei suoi prodotti a partire dal 1994. La pericolosità dell'amianto è direttamente correlata con la sua tendenza a liberare fibre nell'ambiente.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha elaborato un utile Vademecum sull'Amianto, con tutte le informazioni utili per la bonifica e la rimozione.

RISERVATO AI SOCI

ACCADIMENTO E SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO DEGLI EVENTI MORTALI AVVENUTI NEI LUOGHI DI LAVORO

Inail ha pubblicato una serie di schede informative dove vengono analizzate modalità di accadimento e specifici fattori di rischio degli eventi mortali avvenuti nei luoghi di lavoro e indagati dai Servizi di prevenzione delle ASL. Le schede della collana sono articolate secondo una struttura editoriale standard in quattro sezioni dati descrittive, analisi delle dinamiche infortunistiche, possibili misure preventive, riferimenti bibliografici/normativi e storiografia.

Infor.MO, Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause – [CLICCA QUI](#)

Infor.MO, Le cadute dall'alto dei lavoratori - [CLICCA QUI](#)

Infor.MO, Cadute dall'alto dei gravi - [CLICCA QUI](#)

Infor.MO, Il ribaltamento dei mezzi - [CLICCA QUI](#)

Infor.MO, Il contatto elettrico diretto - [CLICCA QUI](#)

Infor.MO, Il rischio chimico - [CLICCA QUI](#)

Infor.MO, La formazione a distanza su INFOR.MO - [CLICCA QUI](#)

Infor.MO, Investimento dei lavoratori in ambiente di lavoro - [CLICCA QUI](#)

Infor.MO, Avviamento intempestivo di mezzi fissi e su ruote - [CLICCA QUI](#)

Infor.MO, Lavoratori immigrati – [CLICCA QUI](#)

RAPPORTO CAVE 2017 DI LEGAMBIENTE

La sfida dell'economia circolare riguarda anche al mondo delle attività estrattive, perché è possibile ridurre il prelievo di materiale e l'impatto delle cave nei confronti del paesaggio, dare una nuova vita ad una cava dismessa e percorrere la strada del riciclo degli aggregati.

A dimostrarlo sono tanti paesi europei che hanno deciso di puntare sul riciclo degli inerti, ma anche diversi esempi italiani anche se per l'Italia la strada è ancora lunga e in salita. Nella Penisola si continua a scavare troppo e con impatti devastanti sull'ambiente (dalle Alpi Apuane alle colline di Brescia, da Trapani a Trani) e la strada del riciclo, malgrado la spinta delle Direttive europee, è ancora molto indietro.

È quanto emerge dal Rapporto Cave 2017 di Legambiente, che dal 2009 effettua un monitoraggio della situazione delle attività estrattive, e scatta una fotografia puntuale sui numeri e gli impatti economici e ambientali, delle regole in vigore nelle diverse Regioni, individuando anche le opportunità che esistono puntando sull'economia circolare.

PER SCARICARE IL RAPPORTO CAVE 2017 [CLICCA QUI](#)

SECONDO RAPPORTO SULLO STATO DELL'ENERGIA NELL'UE

Il secondo Rapporto sullo stato dell'energia in Europa certifica che in tutta l'Unione la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio è ormai una realtà concreta.

L'Europa è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi al 2020 per le emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Ha già raggiunto l'obiettivo fissato al 2020 per quanto riguarda il consumo di energia finale; le emissioni di gas a effetto serra nel 2015 erano del 22% inferiori ai livelli del 1990; è sulla buona strada nel settore delle energie rinnovabili che, in base ai dati del 2014, hanno raggiunto il 16% del consumo finale lordo di energia.

Un altro importante dato è che si conferma il disaccoppiamento tra crescita economica ed emissioni di gas a effetto serra: nel periodo 1990-2015 il prodotto interno lordo (PIL) combinato degli Stati membri dell'UE è aumentato del 50%, mentre le emissioni sono diminuite del 22%.

A conferma di quanto già tratteggiato nella prima Relazione sullo stato dell'Unione dell'Energia del novembre 2015, il nuovo Rapporto conferma che il 2016 è effettivamente stato, per l'Unione Europea, un anno di importanti realizzazioni e di progressi che la Commissione intende consolidare nel corso del 2017, anno in cui ulteriori iniziative di settore sono già state inserite tra le priorità legislative complessive della UE.

L'Unione Energy è stata infatti individuata dalla Commissione come una delle 10 priorità politiche della UE in quanto si tratta, come già sancito dalla dichiarazione Bratislava, di un progetto organico e



complementare allo sviluppo e al consolidamento di ogni altra politica europea.

Energia e clima non pongono solo questioni ambientali, ma sono anche fondamentali per proteggere gli interessi economici e il benessere dei cittadini, per modernizzare l'economia europea e realizzare la transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio che usa le risorse in modo efficiente e socialmente equo.

Per l'Unione dell'Energia il 2016 è stato l'anno dell'incisività: la visione racchiusa nella strategia quadro è stata tradotta in iniziative legislative e non legislative concrete, soprattutto con il pacchetto Energia pulita per tutti gli europei.

Sempre nel 2016, la Commissione ha presentato anche una strategia europea per la mobilità a basse emissioni caratterizzata da un obiettivo ambizioso e chiaro: entro la metà del secolo le emissioni di gas a effetto serra provenienti dai trasporti dovranno essere inferiori di almeno il 60% rispetto al 1990 ed essere instradate saldamente su un percorso di avvicinamento allo zero, pur assicurando le esigenze di mobilità dei cittadini e delle merci e la connettività globale.

L'Europa ha già dimostrato di essere in grado di mantenere in questo campo il ruolo di leader mondiale che può rafforzarsi ulteriormente.

PER SCARICARE IL RAPPORTO [CLICCA QUI](#)

LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITA' DI AUTORIMESSA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2017 il Decreto 21 febbraio 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” che contiene, nell’allegato 1, la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di autorimessa esistenti e di nuova realizzazione, con superficie complessiva coperta superiore a 300 m², individuate con il numero 75 nell’allegato I del Dpr n. 151 del 1° agosto 2011. Ai fini della regola tecnica, **si intende per “autorimessa” un’area coperta destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli con servizi annessi**. Sono quindi escluse, in quanto non considerate autorimesse:

- le aree coperte destinate al parcheggio di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto;
- gli spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante.

L’unico parametro per includere un’autorimessa privata nella normativa di prevenzione incendi è la superficie coperta superiore a 300 mq, mentre non rileva più la capacità di parcheggio (fino a 9 autoveicoli), prevista dal D.M. 16 febbraio 1982.

PER SCARICARE IL DECRETO [CLICCA QUI](#)

REGOLAMENTO CAMERE ARBITRALI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2017, il decreto 14 febbraio 2017, n. 34 del Ministero della Giustizia recante il “**Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247**”.

In particolare il decreto stabilisce che i consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. L'organizzazione della camera arbitrale e di conciliazione prevede:



- la dotazione di autonomia organizzativa ed economica,
- l’amministrazione dei procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità a quanto stabilito nel decreto;
- la dotazione di un patrimonio di cui deve prevedere le modalità di finanziamento;
- la tenuta della propria contabilità.

Il consiglio dell'ordine deve stipulare, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa per la

copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione.

Il decreto definisce inoltre:

- gli organi e le funzioni della camera;
- i criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori;

- le incompatibilità e l'onorabilità di arbitri e conciliatori.

Il decreto entrerà in vigore l'8 aprile 2017 e prevede che le disposizioni in esso riportate, si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto

PER SCARICARE IL DECRETO [CLICCA QUI](#)

LA "BANCA DELLE TERRE AGRICOLE" PER CHI CERCA TERRENI PUBBLICI IN VENDITA

E' stata presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la "**Banca delle terre agricole**" nazionale, uno strumento di mappatura delle terre per consentire a chiunque di reperire su internet i terreni di natura pubblica in vendita.

Collegandosi al sito di Ismea (l'ente economico del Mipaaf) si potrà avviare la ricerca per regione.

Nel database sono disponibili tutte le caratteristiche dei terreni, la loro posizione, le tipologie di coltivazioni e i valori catastali. Si potrà cercare anche per grandezza dei terreni disponibili, potendo fare così ricerche più mirate a seconda delle esigenze produttive.

I primi 8mila ettari di terreni di proprietà di Ismea sono tutti in piena coltivazione e saranno destinati con corsia preferenziale ai giovani. La procedura di questi primi terreni prevede il seguente percorso:

- manifestazione d'interesse, attraverso Banca della Terra, per uno o più lotti;
- procedura competitiva a evidenza pubblica tra coloro che hanno manifestato interesse a seguito di avviso pubblico;
- possibilità di mutui agevolati Ismea se la richiesta è effettuata da giovani.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#).



NEWS FISCALI

TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCE DI SUCCESSIONE E VOLTURA CATASTALE

Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 42444 del 01 marzo 2017

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n.42444 del 01 marzo 2017, che **include i geometri liberi professionisti fra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce di successione.**

La nuova telematica si applica alle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali aperte a decorrere dal **3 ottobre 2006**. tuttavia, è stato previsto un periodo transitorio (**dal 23 gennaio al 31 dicembre 2017**) in cui il contribuente potrà presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando la precedente modulistica cartacea.

Alla nuova procedura telematica è dedicato l'opuscolo "La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" RISERVATO AI SOCI

INVIO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE DETRAZIONI FISCALI 2007-2017

ENEA avvisa che è online il portale "FINANZIARIA 2017" dedicato all'invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (istituite con legge finanziaria 296/2006) che, in seguito alla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2017 e nella misura del 70 % e 75%, per interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, sino al 31 dicembre 2021.

NON È INVECE ANCORA POSSIBILE INVIARE AD ENEA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI REALIZZATI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI CHE POSSEGGANO I REQUISITI PER USUFRUIRE DELLE ENTITÀ DI DETRAZIONE DEL 70 E 75%.

PER ACCEDERE ALLA PAGINA ENEA [CLICCA QUI](#)

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24E del 24 febbraio 2017

Il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato è un provvedimento di volontaria giurisdizione privo del carattere della decisorietà, per il quale, pertanto, non sussiste obbligo di registrazione.

Qualora la parte ne abbia interesse, può richiederla volontariamente.

Il chiarimento è stato richiesto da una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate che ha manifestato il dubbio se i provvedimenti in parola siano assimilabili, per contenuto e procedimento, ai decreti ingiuntivi e ricadenti, pertanto, nell'articolo 8 della tariffa del Tur (Dpr 131/1986) con aliquota proporzionale del 3% o dell'1%, anche se il contenuto e la forza giuridica dell'atto sono assolutamente analoghi al decreto di ingiunzione (quindi 3%).

La Dp ritiene che i decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato non rientrino nel novero degli atti dell'autorità giudiziaria, ordinaria e speciale, in materia di controversie civili, che definiscono - anche parzialmente - il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, di cui all'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, bensì nella previsione residuale dell'articolo 2 della tabella (atti per i quali non vi è l'obbligo della registrazione).

Il combinato disposto dell'articolo 37 del Dpr 131/1986 e dell'articolo 8 della tariffa, parte I, consente di individuare gli atti giudiziari in materia di controversie civili che assumono rilevanza ai fini dell'imposta di registro.

In particolare, l'articolo 8 della tariffa disciplina la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria

ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le pronunce che rendono efficaci in Italia sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.

L'elenco degli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso ha carattere tassativo, non meramente esemplificativo.

Già con la risoluzione 263/E del 2007 era stato affermato che non tutti gli atti emessi dall'autorità giudiziaria vanno assoggettati a tassazione, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, come confermato dall'articolo 2 della tabella, secondo cui non vi è obbligo di registrare gli atti giudiziari "diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa".

Ciò posto, essendo il decreto in esame un provvedimento di volontaria giurisdizione, cioè privo del carattere della decisorietà e non idoneo a incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali, non è riconducibile alla previsione normativa dell'articolo 8 della tariffa, parte I.

Ne consegue che, non trattandosi di provvedimento che interviene nel merito del giudizio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 della tabella, non c'è obbligo di registrare il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato.

Ovviamente, se la parte vi ha interesse, potrà richiedere volontariamente la registrazione del provvedimento.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE [CLICCA QUI](#)

LA GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Acca ha messo a disposizione una utile guida e un programma gratuito sulla fatturazione elettronica per i fornitori di prestazioni e cessioni di beni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Il cui obbligo è entrato in vigore il 06 giugno 2014 e dal 31 marzo 2015 anche per i Comuni e tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione: tribunali, scuole, ospedali e più in generale tutti gli uffici pubblici.

PER CONSULTARE LA GUIDA E SCARICARE IL PROGRAMMA GRATUITO [CLICCA QUI](#)

ADDIO AGLI STUDI DI SETTORE MA ARRIVANO I VOTI DEL FISCO

A partire dal prossimo anno tasse per imprese e **professionisti** non saranno più calcolate sulla base degli studi di settore: questo strumento infatti sarà gradualmente sostituito dai voti di affidabilità fiscale dati dall'Agenzia delle Entrate ad aziende e lavoratori a partita IVA.

La scala di voti andrà da 1 a 10. Per chi rispetta tutti i parametri e ottiene il voto massimo sono previsti alcuni benefici fiscali, come ad esempio l'esclusione o la riduzione dei termini per le verifiche.

A partire dal 2018, guardando all'anno d'imposta 2017, inizierà la sperimentazione per le prime 70 categorie: 29 indicatori sintetici di affidabilità saranno sviluppati per il settore del commercio, 15 per le manifatture, 17 per i servizi e 9 per i professionisti. Si tratterà di almeno 1,4 milioni di partite Iva. Il sistema entrerà a regime definitivamente nel 2019. I parametri terranno conto del rapporto ricavi/compensi, il valore aggiunto e il reddito, l'affidabilità dei dati dichiarati e le eventuali anomalie riscontrate (spesa per dipendente superiore al valore aggiunto per addetto, costo del venduto pari a zero, margine operativo lordo negativo etc).

IL MILLEPROROGHE: LE SCADENZE RINVIATE

La legge di conversione n. 19/2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2017, n. 49.

Tra le disposizioni legate all'edilizia, **il prolungamento fino al 31 dicembre 2017 del termine per poter richiedere la detrazione del 50% dell'Iva in caso di acquisto di una casa nuova in classe energetica A o B.** La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Questo si traduce in un maggiore incentivo a concentrare la propria attenzione su abitazioni di



nuova costruzione o appena ristrutturate in caso di accensione di un nuovo mutuo, invece che scegliere la propria casa tra immobili più datati ma che possono alla lunga risultare più costosi, non

solo perché non oggetto di incentivo ma anche perché penalizzanti dal punto di vista energetico.

Proroga al 31 dicembre 2017 per l'efficientamento energetico e per l'installazione di impianti per l'energia rinnovabile, che dal 1° gennaio 2018 dovrà rappresentare il 50% dei consumi energetici degli edifici costruiti o ristrutturati basandosi su titoli abitativi presentati nel 2017. Fino alla fine di quest'anno, invece, la percentuale minima rappresentata da consumi energetici provenienti da fonti rinnovabili potrà fermarsi al 35%.

E' stato **prorogato al 31/12/2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto**, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994 (11/05/1994), in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. 16/03/2012. Tale provvedimento, così come in occasione delle precedenti proroghe, ha agito modificando l'articolo 11, comma 1, del D.L. 150/2013 (conv. L. 15/2014), senza tuttavia prolungare anche la data alla quale va verificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al citato piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. Tali requisiti devono pertanto essersi verificati alla data di entrata in vigore della Legge 15/2014, di conversione del D.L. 150/2013, e cioè al 01/03/2014.

All'interno del provvedimento sono numerose le novità di ordine fiscale.

Si parte dal **nuovo spesometro** previsto dal decreto fiscale e che il Milleproroghe, **solo in relazione al 2017, trasforma da trimestrale a semestrale**. I due invii dovranno essere effettuati entro il 18 settembre 2017 (il 16 è un sabato) e il 28 febbraio 2018. La novità non interessa le comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA che

restano a cadenza trimestrale (i termini scadranno il 31 maggio 2017; 18 settembre 2017; 30 novembre 2017; 28 febbraio 2018).

Altra novità concerne gli **Intrastat acquisti**, di cui il decreto fiscale ne aveva sancito l'eliminazione a decorrere dal 2017 (proprio in virtù dell'inserimento del nuovo spesometro). Il Milleproroghe convertito posticipa di un anno la loro abrogazione: gli obblighi di comunicazione relativi agli elenchi Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi restano validi per tutto il 2017 e usciranno di scena solo dal 2018. È disposto inoltre che vengano definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi rimanenti e che venga ridotta la platea dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi.

Sono invece definitivamente abolite dal Milleproroghe le comunicazioni dei beni ai soci e dei finanziamenti. Viene infatti eliminato l'obbligo per le imprese di comunicare al fisco i beni concessi in godimento al socio o al familiare dell'imprenditore e, insieme, la norma che permetteva all'Agenzia delle Entrate di utilizzare tali dati ai fini del redditemetro.

Stessa sorte per l'obbligo del locatore di indicare in dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione per beneficiare delle agevolazioni fiscali ex art. 8, legge n. 431/1998, abrogato dal 2017.

La fase di sperimentazione della **nuova lotteria** legata agli scontrini e limitata agli acquisti di beni o servizi effettuati con carta di debito e di credito, viene fatta slittare a novembre 2017 (in luogo di marzo 2017). Dal 2018 la lotteria passerà a regime.

Ulteriore capitolo importante, per quanto solo annunciato dal Milleproroghe, è l'avvio dell'intervento governativo finalizzato a

coordinare le nuove regole contabili per la **redazione dei bilanci d'esercizio**, previste dal Decreto Bilanci (d.lgs. n. 139/2015), e la disciplina fiscale di IRES e IRAP. La previsione è stata associata alla proroga dal 30 settembre al 15 ottobre 2017 della presentazione delle dichiarazioni fiscali delle società relative all'anno 2016.

Agevolazioni a favore delle zone colpite dai terremoti del 2016 e del 2012

Estesa fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di **non computare, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016** (elencati negli allegati 1 e 2 al DI 189/2016) sia da parte dei datori di lavoro privati operanti negli stessi territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Prorogata fino al 31 dicembre 2017 **l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione dalle persone fisiche, residenti o domiciliate, e dalle persone giuridiche, che hanno la sede legale**

od operativa, nei comuni colpiti dal terremoto del 2016. La proroga opera limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici.

Per agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, **viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il termine fino al quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'Imu.**

Esteso il periodo di applicazione delle esenzioni in materia di imposte sui redditi, Irap e Imu, previste a favore delle imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, localizzate **all'interno della zona franca urbana dell'Emilia:** le agevolazioni si applicano ai periodi d'imposta dal 2015 al 2019. Si ricorda che la zona franca (istituita dall'articolo 12, DI 78/2015) interessa l'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

PER SCARICARE IL TESTO NORMATIVO [CLICCA QUI](#)

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare n. 2 dell'8 marzo 2017 con i chiarimenti in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (art. 6 del DL n. 193/2016).

Intanto è arrivato il sì definitivo del Governo al provvedimento tanto atteso **che proroga al 21 aprile 2017 il termine per la presentazione delle domande di rottamazione delle cartelle Equitalia.**



Il decreto, composto di due soli articoli, proroga solamente la data per la presentazione dell'istanza per il contribuente, non prevedendo nulla circa la dilazione del termine per quanto riguarda l'attività collegata degli uffici della riscossione.

L'Agenzia torna a ribadire, in primo luogo, l'ambito temporale della richiesta di definizione agevolata, specificando che essa può essere presentata con riferimento ai carichi che risultano affidati all'agente della riscossione nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Nella circolare, ovviamente, si fa riferimento al termine di scadenza fissato dal DI 193/2016, che è il 31 marzo 2017.

Condizione inderogabile per richiedere la rottamazione è che il carico che si intende definire sia stato affidato entro il 31 dicembre 2016, anche se, entro lo stesso termine, non sia stata notificata la relativa cartella di pagamento.

Al debitore è consentito di definire in maniera agevolata anche singoli carichi iscritti a ruolo. La circolare n. 2/E/2017 specifica che:

- per carico deve intendersi la singola partita di ruolo oppure l'insieme delle singole voci (tributo, sanzioni, interessi, eccetera) unitariamente riconducibili ad uno specifico debito del contribuente;
- ai fini della rottamazione, la singola partita non può essere frazionata;
- sono rottamabili anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

L'Agenzia riporta anche l'elenco dei carichi che per il legislatore non sono ammessi alla definizione agevolata e ne fornisce chiarimenti.

Inoltre, specifica che la definizione agevolata si perfeziona e il debito si estingue definitivamente solo a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, quindi, non vi è perfezionamento in caso di mera presentazione della relativa istanza all'agente della riscossione oppure di semplice versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale).

Ancora, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'importo dovuto impedisce il perfezionamento della definizione agevolata. In tale circostanza, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, che erano stati sospesi con la presentazione dell'istanza di adesione, e prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito.

DURC e rottamazione delle cartelle esattoriali

Un provvedimento affronterà anche il problema del rilascio del Durc. L'Inps ha infatti chiarito che la presentazione del modello DA1 utile per accedere alla definizione agevolata non è considerata come atto idoneo a consentire il rilascio del Durc. Pertanto, il contribuente che volesse definire in via agevolata debiti Inps ai sensi del D.L. 193/2016 ("rottamazione delle cartelle") avrà il Durc negativo fino al versamento integrale delle somme dovute o fino al versamento della prima rata, previsto entro il 31 luglio 2017.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ PER LE SENTENZE TRIBUTARIE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, il Decreto 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che reca il regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. Il Decreto dà attuazione al regime dell'immediata esecutività delle sentenze tributarie a favore del contribuente, introdotto dalla riforma del processo tributario. **Le disposizioni del provvedimento sono in vigore dal 28 marzo 2017**

AGGIORNATA LA GUIDA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'edizione Febbraio 2017 della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», aggiornata con le ultime novità introdotte dalla Legge di stabilità 2017 (L. 11/12/2016, n. 232), che ha previsto la proroga delle agevolazioni per interventi di efficienza energetica, interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica ed interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili. Nella nuova versione della guida sono inserite le nuove regole per la detrazione (IRPEF e IRES) delle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche.

PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)



PUBBLICATA LA NOTA DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE PER L'ULTIMO TRIMESTRE 2016

Con la pubblicazione da parte dell'Omi della quarta nota trimestrale 2016 si è completato il quadro relativo alle dinamiche delle compravendite desunte dalle note di trascrizione degli atti di compravendita per l'anno 2016. Il principale elemento che emerge, a consuntivo, è l'assenza di segni "meno" in tutti e quattro i trimestri in tutti i segmenti di mercato, tanto nell'ambito residenziale quanto in quello non residenziale. Gli scambi di immobili, infatti, superano il milione di unità e chiudono il 2016 con un rialzo del 18,4 per cento. Il mercato è in crescita anche nel quarto trimestre dello scorso anno e guadagna 16,4 punti percentuali rispetto all'omologo periodo del 2015. Con i tassi di interesse sui mutui ai minimi e prezzi ancora stabili, il settore residenziale chiude il 2016 conquistando quasi un quinto del mercato: +18,9% l'aumento sul 2015.

PER SCARICARE LA QUARTA NOTA TRIMESTRALE OMI 2016 [CLICCA QUI](#)

NUOVO MODELLO PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE RAI

Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 39345, 24 febbraio 2017

È stato approvato un nuovo provvedimento che ha cambiato il modello della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento Rai per uso privato. Le novità riguardano l'ipotesi in cui il canone di abbonamento alla televisione non debba essere addebitato in alcuna delle utenze intestate al dichiarante, in quanto lo stesso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale. È introdotta, inoltre, anche la possibilità di indicare nel modulo la data a decorrere dalla quale sussiste il presupposto contenuto nella dichiarazione al fine della cessazione del pagamento del canone ed è previsto un nuovo quadro separato per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione resa precedentemente.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO [CLICCA QUI](#)

SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: CESSIONE DEL 65%

La Legge di Stabilità per il 2016 ha stabilito che i contribuenti che abbiano usufruito della detrazione del 65% spettante per interventi di riqualificazione energetica e che abbiano imposta sul reddito incapiente per usufruire di detta agevolazione possano cedere tale diritto, sotto forma di credito, ai fornitori dei beni o servizi usufruiti per la ristrutturazione.

L'adempimento prevede una apposita dichiarazione da presentarsi ad opera del condominio all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 marzo e riguarda le spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Soggetti interessati

La cessione del credito può essere esercitata dai contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione, non sono tenuti al versamento dell'Irpef, ovvero da coloro che non sono tenuti al versamento delle imposte per effetto delle detrazioni di cui all'articolo 13, Tuir. Tali soggetti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

L'incapienza, come detto, deve sussistere nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi agevolabili, quindi con riferimento alle spese sostenute nel 2016 la verifica delle condizioni deve essere effettuata sulle risultanze reddituali del 2015.



Cessione del credito

Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del condomino a lui attribuite sulla base alla tabella millesimale di ripartizione. È ammessa anche la cessione del credito relativo a spese pagate nel 2016 ma riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

La cessione del credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata al condominio che a sua volta la comunica ai fornitori. I fornitori dovranno poi comunicare al condominio di accettare la cessione quale pagamento di parte del proprio corrispettivo.

Compensazione del credito

Il credito ricevuto può essere usato in compensazione sul modello F24 in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10 aprile 2017. Il credito non fruito può essere riportato negli esercizi successivi ma non richiesto a rimborso.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

I dati da comunicare a opera del condominio all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 marzo sono i seguenti (vedasi provvedimento del 22 marzo 2016):

- elenco dei bonifici effettuati per i lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito;
- importo del credito ceduto;
- codice fiscale dei fornitori che riceveranno il credito;
- importo totale del credito ceduto ad ogni fornitore.

La comunicazione da effettuarsi telematicamente è obbligatoria e il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.

Per le spese sostenute nel periodo 2017-2021, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto nuovi criteri di cessione del credito le cui modalità attuative sono demandate ad un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

POLIZZE SCADUTE E MAI RISCOSE: COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Sono migliaia i risparmiatori che non hanno potuto riscuotere le polizze (stipulate magari anche dai loro genitori) perché trascorsi più di due anni dalla morte dell'assicurato. Parliamo delle cosiddette polizze dormienti, i cui soldi sono appunto stati trasferiti al Fondo dormienti, senza possibilità di essere risvegliate. Qualcosa è cambiato con il governo Monti, che ha portato il termine di prescrizione delle polizze vita da 2 a 10 anni, così che restasse più tempo per recuperare i

soldi di una polizza vita scaduta e dimenticata. Ma c'è un limite: la nuova normativa si applica, infatti, solo alle nuove polizze. Per quelle già emesse, scadute e già devolute al Fondo, è possibile chiedere che vengano "risvegliate", presentando apposita domanda, fino al 30 aprile 2017. (per scaricare il modello della domanda [CLICCA QUI](#)) Per prima cosa occorre richiedere alla compagnia assicurativa l'attestazione in cui dichiara di aver devoluto la polizza al Fondo dormienti.

Hanno diritto al rimborso le polizze prescritte che soddisfano queste condizioni:

- La scadenza della polizza (o la morte dell'intestatario) deve essere avvenuta dopo il 1° gennaio 2006;
- La prescrizione di questo diritto deve essere avvenuta prima del 1° gennaio 2011;
- La compagnia che ha venduto la polizza deve aver rifiutato il pagamento del capitale, perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo dormienti.

La domanda può essere consegnata a mano oppure inviata tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Consap Spa - Gestione polizze

dormienti, Via Yser, 14 - 00198 Roma. La domanda può essere inoltrata anche online, ma solo con posta elettronica certificata, al seguente indirizzo Pec: consap@pec.consap.it. Sul plico deve essere apposta sempre la dicitura "Gestione Polizze Dormienti". Per altro con la Pec è possibile inviare solo la domanda ma non il resto della documentazione.

Se la domanda sarà accolta, verrà pagato solo il 60% dell'importo della polizza. In più, se le richieste saranno superiori alle risorse disponibili si procederà a un rimborso parziale anche della quota del 60%.

LA DETRAZIONE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Ai fini Irpef, è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a 1.000 euro (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, Tuir). Detto importo costituisce il limite massimo cui commisurare la detrazione.

Peraltro, la possibilità di usufruire del beneficio fiscale si esaurisce in un unico anno d'imposta. Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo appena ricordato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà (circolare 28/E del 4 agosto 2006, paragrafo 13). Nel caso in cui la fattura per l'attività di intermediazione sia intestata a uno solo degli acquirenti, al fine di consentire anche al comproprietario non indicato in fattura di usufruire pro-quota della detrazione, è necessario integrare il documento di spesa annotandovi i suoi dati (circolare 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.8).

SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE

Nel caso di omissso versamento di una tassa sulle concessioni governative, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa non pagata, con un minimo di 103 euro (articolo 9, comma 1, Dpr 641/1972). Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 516 euro ed è tenuto al pagamento della tassa, salvo regresso (articolo 9, comma 2).

ISCRIZIONI A UNIVERSITÀ NON STATALI, GLI IMPORTI DETRAIBILI



Le spese massime da portare in diminuzione dell'imposta per il 2016 sono gli stessi stabiliti per l'anno precedente, definiti in base all'area territoriale e a quella disciplinare.

Il decreto 23 dicembre 2016 del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, individua i limiti massimi di detraibilità, nella prossima dichiarazione dei redditi, delle spese

sostenute per la frequenza di corsi di laurea, breve, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e a master universitari di primo e secondo livello.

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto disposto dal comma 954 della legge di stabilità 2016, che affida al Miur la quantificazione annuale di tali importi, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

In relazione ai corsi di laurea, i limiti variano a seconda dell'area geografica nella quale è ubicata l'università e dell'area disciplinare cui appartiene il corso d'istruzione. Per la dichiarazione dei redditi relativa al 2016, in buona sostanza, sono confermati gli stessi tetti dell'anno scorso.

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

L'ALIQUOTA IVA PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione sia primaria sia secondaria sono assoggettate all'aliquota Iva agevolata nella misura del 10% (numero 127-quinquies, parte terza, tabella A, allegata al Dpr 633/1972). Inoltre, il successivo numero 127-septies prevede l'applicazione della medesima aliquota agevolata alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla

costruzione delle opere di urbanizzazione. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali; gli spazi di sosta o di parcheggio; le fognature; la rete idrica; la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; la pubblica illuminazione; gli spazi di verde attrezzato; le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado

di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici (articolo 4, comma 1, legge 847/1964). Sono, invece, opere di urbanizzazione secondaria: gli asili nido e le scuole materne; le scuole dell'obbligo nonché le strutture e i complessi per l'istruzione superiore

dell'obbligo; i mercati di quartiere; le delegazioni comunali; le chiese e altri edifici per servizi religiosi; gli impianti sportivi di quartiere; i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie; le aree verdi di quartiere (articolo 4, comma 2, legge 847/1964).

ACQUISTO CASE AD ALTA EFFICIENZA

ENERGETICA: BONUS VALIDO PER LE PERTINENZE

La detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, direttamente dall'impresa costruttrice è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017 (art. 9, comma 9-octies, D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, introdotto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19).

L'agevolazione era stata inizialmente prevista con durata limitata dal primo gennaio al 31 dicembre 2016

(art 1, comma 56, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e alla sua scadenza non era stata immediatamente prorogata. La proroga è arrivata ora con effetto retroattivo.

Questa agevolazione consente di dimezzare, di fatto, l'aliquota Iva, dal 4% al 2% per la prima casa, dal 10% al 5% per le altre abitazioni, e dal 22% all'11% per le case di lusso.

L'importo può essere detratto dall'Irpef dell'acquirente in dieci anni.

L'acquisto deve avere per oggetto unità a destinazione residenziale di classe energetica A o B (in base all'attestato di prestazione energetica che deve essere allegato all'atto di acquisto); non sono richiesti altri requisiti, dunque non è necessario che sia l'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili di lusso (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016).

L'Agenzia delle Entrate, modificando la propria posizione rispetto alla prima interpretazione della norma fornita a Telefisco 2016, ritiene ora che l'agevolazione si applichi, oltre che all'acquisto di immobili nuovi (quelli per i quali non è intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici, anche alle vendite effettuate da imprese che hanno eseguito lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dovendosi intendere l'espressione "imprese costruttrici" contenuta nella legge come "imprese che applicano l'Iva al trasferimento" (Circolare n. 20/E/2016).

L'agevolazione spetta anche per le pertinenze dell'abitazione (per esempio autorimesse o cantine), se acquistate contestualmente all'abitazione, con indicazione nell'atto del vincolo pertinenziale.

Quando si acquista un'abitazione che fa parte di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa venditrice, ricorrono anche i presupposti per un'altra detrazione Irpef, quella del 50% su un importo pari al



25% del costo sostenuto per l'acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (art. 16-bis, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In questo caso, però, non è possibile far valere le due agevolazioni sulla medesima spesa, pertanto la detrazione di cui all'art. 16-bis dovrà essere calcolata sull'importo rimasto a carico dell'acquirente dopo aver applicato la detrazione del 50% dell'Iva. Lo stesso vale per l'agevolazione prevista per l'acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione.

L'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito anche che la detrazione è pari al 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2017.

Ne consegue che, ai fini della detrazione e in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016 o 2017. Rimane dunque esclusa dalla detrazione l'Iva corrisposta sugli acconti pagati nel 2015 per le vendite stipulate nel 2016 o nel 2017.

L'Agenzia delle Entrate ritiene inoltre che l'Iva in acconto versata nell'anno 2017 per gli acquisti effettuati nel 2018 non sia detraibile perché la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2017 (salvo ulteriore proroga).

L'Agenzia delle Entrate ha invece precisato che la detrazione Irpef è ammessa per l'Iva pagata sulla cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici anche dopo cinque anni dalla fine dei lavori, quando l'impresa ha esercitato l'opzione per la relativa imposizione.

L'Agenzia delle Entrate ha infine ammesso la detrazione anche per l'acquisto di un appartamento che l'impresa costruttrice, in attesa di venderlo, aveva concesso in locazione.

ANCE ha pubblicato una speciale Guida sugli incentivi fiscali per l'acquisto di abitazioni energetiche che i nostri Soci possono scaricare nell'Area Riservata

LA PLUSVALENZA DA CESSIONE IMMOBILIARE

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso (effettuata al di fuori dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo eventualmente esercitata) di beni immobili, acquistati (o costruiti) da non più di cinque anni, costituiscono redditi diversi. Per plusvalenza s'intende la differenza positiva tra corrispettivo incassato dalla cessione e costo di acquisto (o di costruzione) dell'immobile ceduto (aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo). Anche la cessione di un fabbricato ricevuto per donazione può generare una plusvalenza imponibile; in questo caso, il periodo di cinque anni, da prendere in considerazione ai fini della tassabilità, decorre dalla data di acquisto da parte del donante (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir). Pertanto, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile ricevuto per donazione è imponibile se il donante lo aveva a sua volta acquistato da non più di cinque anni. In questa ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza, si assume come prezzo di acquisto (o costo di costruzione) quello sostenuto dal donante.

IL TERRENO EDIFICABILE VENDUTO DA IMPRENDITORE AGRICOLO

La vendita di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo è soggetta a Iva se il bene è utilizzato per l'attività agricola.

L'Agenzia delle Entrate sostiene da tempo che la vendita di un terreno edificabile appartenente ad una impresa agricola è soggetta a Iva se il terreno è stato precedentemente destinato alla produzione agricola. Secondo questa interpretazione, dunque, il terreno edificabile venduto da un imprenditore agricolo è soggetto a Iva se, pur essendo suscettibile di destinazione edificatoria è stato comunque coltivato. L'applicazione dell'Iva potrebbe forse essere evitata dimostrando che il terreno, una volta divenuto edificabile, non è stato più coltivato, per esempio in quanto sono state iniziati lavori per la sua lottizzazione. Ricordiamo però che la Corte di Cassazione, che in precedenza condivideva questa interpretazione, più recentemente ha affermato che il terreno divenuto edificabile perde la qualità di bene strumentale dell'impresa agricola e pertanto non è soggetto a Iva ma a imposta di registro (Cass. 9 aprile 2014, n. 8327 e Cass. 6 giugno 2016, n. 11600).

CEDOLARE SECCA E PROROGA CONTRATTO

In sede di proroga (anche tacita) di un contratto di locazione già assoggettato a cedolare secca, il locatore che vuole continuare ad applicare il regime sostitutivo è tenuto a esercitare la relativa opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro (30 giorni dalla scadenza dei primi quattro



anni). L'opzione deve essere manifestata attraverso la presentazione del modello RLI ed è efficace per l'intera durata della proroga, salvo revoca. Tuttavia, la mancata presentazione del modello non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (comportamento concludente). In questo caso, si applica una sanzione in misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 se il modello viene presentato con un ritardo non superiore a 30 giorni.



AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ: AGGIORNATA LA GUIDA

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulle agevolazioni fiscali che la normativa tributaria riconosce ai disabili e ai loro familiari. La nuova versione del manuale **Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità** illustra il quadro delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali a

favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

Gli aggiornamenti più recenti riguardano:

- la certificazione necessaria per la deducibilità delle spese mediche e di assistenza;
- la detrazione delle polizze assicurative;
- la proroga della maggior detrazione Irpef per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)

MANCATA COMUNICAZIONE DI PROROGA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IMMOBILIARE: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLA SANZIONE

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni". A seguito di questa disposizione normativa l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 30 del 10 marzo 2017, ha istituito il codice tributo utile per pagare, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", la sanzione dovuta in caso di mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto di locazione immobiliare soggetto a cedolare secca. Il codice tributo per consentire il versamento della suddetta sanzione è il seguente:

"1511" denominato "LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca".

A QUALE UFFICIO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DI UN SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO CON BENI IN ITALIA

Se la residenza del defunto è all'estero (o non è nota) ed egli non ha mai risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all'Ufficio territoriale di Roma 6 – Eur –



Torrino, della Direzione provinciale II di Roma. Se, invece, prima di risiedere all'estero, il defunto ha risieduto in Italia, l'ufficio competente è quello dell'ultima residenza nota in Italia. In ogni caso, per la esatta determinazione delle imposte dovute e degli adempimenti da porre in essere con riguardo alle successioni

internazionali, si consiglia di verificare se l'Italia ha eventualmente stipulato una convenzione contro la doppia imposizione in materia di imposta di successione con lo Stato di residenza del defunto.



Approvata la nuova legge sulla comparabilità delle spese del conto di pagamento, sul suo trasferimento e sull'accesso con caratteristiche di base – in recepimento della direttiva europea 2014/92/UE del Parlamento UE e del Consiglio Europeo – con maggiori garanzie per i consumatori finali.

Nel dettaglio, oltre all'obbligo per tutti i prestatori di servizi (banche, poste e istituti di pagamento) di garantire un conto corrente basic a tutti i cittadini legalmente soggiornanti nell'UE, introduce nuove garanzie in termini di trasparenza informativa (obbligatorie il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" in aggiunta agli obblighi informativi già previsti) e procedure semplificate per il trasferimento del conto per favorire la mobilità dei consumatori.

Conto corrente basic

Il conto di pagamento base che deve essere garantito per legge a tutti viene definito dalla direttiva come uno strumento usato per l'esecuzione di operazioni semplici quali, ad esempio, ricevere un bonifico o effettuare pagamenti, anche mediante carta di debito, ma che non può essere utilizzato per operazioni di gestione del risparmio. Il canone del conto

CONTI DI PAGAMENTO: NUOVI OBBLIGHI E GARANZIE

corrente basic dovrà essere "ragionevole" e in linea con la finalità perseguita dell'inclusione finanziaria. Un successivo decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, dovrà individuare le fasce di consumatori socialmente svantaggiate a cui il conto di base deve essere offerto senza spese.

Trasparenza

Sul fronte della trasparenza il decreto sottolinea che i nuovi documenti non sostituiscono, ma si aggiungono agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di pagamento, ad esempio l'estratto conto. Viene inoltre disposto l'obbligo per tutti i prestatori di servizi di pagamento di pubblicare le loro offerte su siti web di comparazione dei prodotti.

Trasferimento conti

Per quanto concerne i tempi di trasferimento del conto corrente, la norma prevede che le banche garantiscano il passaggio ad altro istituto bancario, entro un termine di 12 giorni lavorativi, di uno o più servizi di pagamento "ricorrenti" (come gli ordini permanenti di bonifico e i Rid) e dell'eventuale saldo positivo. I clienti dovranno inoltre essere protetti da perdite finanziarie, comprese le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento.

Agenzia delle Entrate risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017

Nuovi chiarimenti in materia di benefici "prima casa" da parte dell'Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017, "aggiorna" un proprio precedente orientamento e amplia l'ambito delle ipotesi in cui non si decade dall'agevolazione.

La disciplina relativa ai benefici "prima casa" (Nota II-bis, articolo 1, Tariffa parte I allegata al Dpr 131/1986) prevede, tra le cause di decadenza, il trasferimento dell'immobile comprato in regime agevolato prima che siano passati cinque anni dall'acquisto. Per evitare la decadenza (e, quindi, il pagamento delle imposte nella misura ordinaria, più una sanzione del 30%), il contribuente deve, entro un anno dalla cessione, acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Con precedenti documenti di prassi, peraltro, l'Agenzia aveva chiarito che, in tal caso, l'agevolazione comunque si conserva se il contribuente, sempre entro un anno, compra un terreno su cui costruisce un immobile "non di lusso" utilizzabile come abitazione principale. Ciò anche se il fabbricato non sia stato ultimato, essendo sufficiente che si sia in presenza di un rustico comprensivo delle mura perimetrali e della copertura.

Questa "apertura" dell'Agenzia delle Entrate è stata oggetto di un'ulteriore interpretazione estensiva da parte della Corte di cassazione.

In diverse pronunce, infatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in caso di vendita infraquinquennale, per evitare la decadenza dai benefici è sufficiente che, entro un anno, il contribuente costruisca un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale, anche se il terreno su cui avviene l'edificazione fosse già di sua proprietà. Pertanto, secondo la Cassazione, ai fini del mantenimento dell'agevolazione, non assume alcuna rilevanza il momento in cui è stato acquistato il terreno su cui sorge il nuovo fabbricato. Sulla base dell'orientamento della suprema Corte, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria precedente posizione e ha affermato che nell'ipotesi in cui, prima che siano decorsi cinque anni, venga venduto l'immobile acquistato con i benefici "prima casa", non si decade dall'agevolazione se, entro un anno dalla cessione, su un terreno di cui si sia già proprietari, venga costruito un immobile a uso abitativo (di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9), da adibire a propria abitazione principale, che il contribuente utilizzi come dimora abituale.



SENTENZE

AMMINISTRATORE CONDOMINIO IN DIFESA DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Corte di Cassazione, Sentenza n.7095 depositata il 20 marzo 2017

L'amministratore di condominio è legittimato a resistere all'impugnazione di una delibera assembleare potendo, poi, la relativa decisione del giudice, gravare sul condominio medesimo, senza necessità di autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea.

L'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra, infatti, tra le attribuzioni proprie dell'amministratore condominiale.

Così, la difesa in giudizio delle delibere impugnate da un condomino rientra nelle attribuzioni dell'amministratore, indipendentemente dal loro oggetto, ai sensi dell'articolo 1131 c.c.

Poteri del condomino dissenziente contro l'amministratore

In detto contesto, il singolo condomino dissenziente, ove non sia stata l'assemblea a deliberare la lite attiva e passiva ai sensi dell'articolo 1132 del Codice civile, soggiace alla regola maggioritaria, potendo solamente ricorrere all'assemblea contro i provvedimenti dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 1131 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa.

In ogni caso, lo stesso può far valere le proprie doglianze sulla gestione dell'amministratore in sede di rendiconto condominiale, la cui approvazione, però, è anche essa rimessa all'assemblea e non al singolo condomino.

Ne discende che il medesimo, al di fuori dei percorsi legali descritti, non ha facoltà di agire in proprio contro l'amministratore, salvo il caso di revoca giudiziale ex articolo 1129 c.c., ogni qual volta ritenga la condotta di lui non consona ai propri interessi.

Ciò, infatti, contrasta con la natura collettiva del mandato ex lege che compete all'amministratore.

Amministratore non risponde se omette di comunicare la lite

Sono questi i principi enunciati dalla Cassazione, con la sentenza in esame, nel respingere il ricorso di una condomina nell'ambito di una controversia attivata contro l'amministratore di condominio e nella quale era stato contestato a quest'ultimo, tra gli altri motivi, di aver omissso la comunicazione della pendenza di una lite contro una delibera assembleare.

La Suprema corte ha, in particolare, aderito alle motivazioni rese, sul punto, dal giudice di gravame secondo il quale si trattava di controversia non esorbitante dalle attribuzioni dell'amministratore previste

dall'articolo 1131 c.c., per cui l'attrice non poteva dolersi del fatto di non aver potuto manifestare la propria volontà di estraniamento dalla lite.

NEL CONDOMINIO GLI ONERI PER IL RISCALDAMENTO SI PAGANO SECONDO CONSUMI REGISTRATI

Corte di Cassazione, Sentenza n.6128 depositata il 09 marzo 2016

Nei condomini in cui ci sono i contabilizzatori di calore la ripartizione delle spese di riscaldamento va fatta, per legge, in base al consumo effettivamente registrato (salve, sempre, le eccezioni di legge). Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione affronta l'ennesima querelle condominiale sulla divisione degli oneri di riscaldamento.

I ricorrenti, che hanno perso la causa, avevano impugnato la delibera con la quale l'assemblea aveva adottato un riparto dei "costi" sulla base di consumi, solo in minima parte, presunti. I giudici di prima istanza avevano ricordato che gli attori non avevano avuto nulla da eccepire sul criterio utilizzato nel condominio nell'ultimo decennio: 30% delle spese in base ai millesimi e il 70% calcolato sui consumi.

A parere dei ricorrenti erano però sbagliati i dati di consumo ricavati dai "contacalorie" installati negli appartamenti. Per gli attori il Tribunale aveva violato il codice civile (articoli 1123, 1130 e 1137), respingendo la domanda con la quale si chiedeva di dichiarare non valido un rendiconto che ripartiva le spese in base a consumi presunti e comunque errati, invece di suddividerle secondo il metodo usato nei precedenti esercizi.

Un'altra contestazione riguardava la mancata ammissione di un'"indagine" per dimostrare il cattivo funzionamento dei contabilizzatori. La Cassazione sottolinea che, in via di principio, sono nulle e dunque impugnabili a prescindere dal termine di 30 giorni le delibere adottate violando il regolamento sulla ripartizione delle spese. La maggioranza dei partecipanti non può, infatti, incidere sugli obblighi dei singoli. Detto questo però la Suprema corte ricorda che, se nelle case sono stati predisposti i contabilizzatori, il riparto degli oneri va fatto per legge (articolo 26 commi 5 e 6 della legge 10/1991 come modificato dalla legge 220/2012) in base al consumo effettivamente registrato. La sentenza non affronta (evidentemente perché il ricorso non cita questo aspetto) l'assunto (articolo 9, comma 5, lettera d) che stabilisce se la norma non sia applicabile o siano comprovate, con relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Nel caso esaminato non risultava che l'assemblea avesse modificato i criteri di riparto stabiliti dalla legge o comunque, approvati in via convenzionale da tutti i condomini.

È poi decisivo precisare che i consumi presunti riguardavano altri tre condòmini e non i ricorrenti, che non avevano subito alcun danno dalla rilevazione dei dati. Per finire, esula dal raggio d'azione di una corte di legittimità, disporre i "controlli" sul funzionamento dei contabilizzatori, negati dai giudici di merito. La

Cassazione dirime così una disputa su apparecchi che, dopo la proroga, dovranno essere installati obbligatoriamente entro giugno 2017.



CONDOMINIO: QUANDO PUÒ DIRSI COSTITUITO

Corte di Cassazione, Sentenza n.5335 depositata il 2 marzo 2017

Nel caso di edificio costruito da una sola persona, la situazione di condominio edilizio si ha per costituita nel momento stesso in cui l'originario unico proprietario ne operi il frazionamento, alienando ad un terzo la prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione.

Qualora, per contro, si tratti di un edificio costruito da più soggetti su suolo comune, il condominio insorge nel momento in cui avviene l'assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli appartamenti.

In questo contesto, spetta al giudice di merito stabilire se i comproprietari pro indiviso del suolo abbiano stipulato un negozio di divisione di cosa futura ovvero una reciproca concessione ad aedificandum.

Nella pronuncia, è stato, altresì, precisato come, per effetto dell'assegnazione delle singole porzioni, insorga anche la presunzione legale di comunione "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano, in tale momento, destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso.

Questo, salvo che, dal titolo, non risulti una contraria, chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di queste parti e di escluderne gli altri.

BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CONDOMINIO E USO DELLE PARTI COMUNI

Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Sentenza n.6129 depositata il 9 marzo 2017

Nel caso di installazione di ascensore ad opera di un condomino disabile ed al fine di eliminare le barriere architettoniche come bisogna valutare questa installazione in relazione all'uso delle parti comuni?

La residenza nell'unità immobiliare avvantaggiata dall'installazione è requisito necessario per la sua esecuzione?

A queste domande ha dato risposta la Suprema Corte di Cassazione la sentenza in commento.

Una pronuncia interessante perché da una lettura dell'art. 1102 c.c. – quello dedicato all'uso individuale delle parti comuni – alla luce delle norme dettate in materia di superamento delle barriere architettoniche negli edifici condominiali, ossia dell'art. 2 della legge n. 13 del 1989.

I fatti: alcuni condomini, dopo avere invano chiesto all'assemblea condominiale l'adozione dei provvedimenti volti al superamento delle barriere architettoniche, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale

l'autorizzazione ad installare un ascensore nel giardino comune, al fine di raggiungere più agevolmente le loro proprietà.

La Corte d'appello, invocata dai convenuti, riformava la sentenza: un ascensore non è un servo scala o una struttura facilmente amovibile, ossia una delle apparecchiature cui fa riferimento la legge n. 13/1989 per le ipotesi di stasi decisionale da parte dell'assemblea e comunque l'ascensore non consentiva un immediato accesso alle unità immobiliari degli originari attori, posto che tra esso e la predetta proprietà si frapponevano alcuni scalini.

Da qui il ricorso in Cassazione dei condomini che chiedevano l'autorizzazione giudiziale alla installazione del suddetto ascensore. Ricorso accolto.

Secondo gli ermellini, il riferimento ai servoscale e ad altre strutture mobili e facilmente rimovibili contenuto nell'art. 2 della legge n. 13 del 1989 non è rilevante, ossia è superabile atteso il preminente interesse tutelato dalla legge, ossia quello di eliminare gli ostacoli fisici alla più comoda fruizione degli edifici da parte di soggetti portatori d'handicap.

In tal senso, si legge nel provvedimento di legittimità, "l'installazione di un ascensore, allo scopo dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata su parte di aree comuni (nella specie, un'area destinata a giardino), deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012)" (Cass. ord. 9 marzo 2017 n. 6129).

La valutazione del diritto d'uso delle cose comuni da parte del singolo, ai sensi dell'art. 1102 c.c. nel caso di installazioni volte al superamento delle barriere architettoniche, quindi, deve tenere sempre in considerazione il principio di solidarietà condominiale a mente del quale il diritto dei portatori di handicap ad accedere alle proprie unità immobiliari assume preminente rilevanza.

Nel caso di specie non si contestavano limitazione del godimento delle parti comuni in danno di altri condomini, ma è evidente che la valutazione appena indicata dalla Corte debba trovare applicazione anche in queste circostanze.

Non solo: per gli ermellini il diritto alla fruizione delle unità immobiliari attraverso eliminazione delle barriere architettoniche non necessita della residenza del condomino portatore d'handicap nell'edificio.

Né la mancanza di accesso immediato e diretto dall'ascensore all'appartamento è ostativo alla legittimità dell'installazione, posto che il suddetto ascensore è comunque utile ad agevolare, apprezzabilmente, l'accesso alle proprietà dei ricorrenti.

I CONDOMINI CHE NON INTERVENGONO IN PRIMO GRADO NON POSSONO IMPUGNARE LA SENTENZA SFAVOREVOLE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4436 del 21 febbraio 2017

Premesso che, a seguito della riforma della materia condominiale (L. 220/2012), sia in dottrina che in giurisprudenza si è fatta strada l'ipotesi per cui il legislatore abbia inteso riconoscere una qualche forma di personalità giuridica, quand'anche <<attenuata>>, in capo al condominio (Cfr.: Cass. Sez. Unite n.

19663/2014; Luana Tagliolini, Prove di personalità giuridica, Il Sole 24 Ore), permane tuttavia il principio per cui lo stesso, quale ente di gestione, non ha una personalità distinta da quella dei singoli condòmini, motivo per cui <<il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condòmini, pure se non intervenuti in giudizio>> (Cass. n. 12343/2002; Cass. n. 12911/2012).

Logica conseguenza di ciò, è che - specie per le azioni cd. conservative dei beni comuni - sussiste anche la legittimazione attiva concorrente di ogni singolo condòmino che, pertanto, risulterebbe anche legittimato ad intervenire nei giudizi in cui la difesa sia stata già assunta dall'amministratore nonché, eventualmente, ad impugnare in via autonoma la sentenza sfavorevole.

Tuttavia, i singoli condòmini per avvalersi dei mezzi di impugnazione (appello o ricorso per cassazione), devono necessariamente intervenire nei giudizi in cui la difesa del condominio è stata assunta, come normalmente avviene, dall'amministratore, in caso contrario non avrebbero alcuna possibilità di resistere alla sentenza, neppure con l'opposizione di terzo, ex art. 404 Cpc (<<Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. ...>>), non essendo essi terzi rispetto alla situazione giuridica dedotta, ma parti originarie rispetto alla lite condominiale.

Nel giudizio incardinatosi nei confronti del condominio e della società che curava la manutenzione dell'ascensore - con la chiamata in causa, ad opera di quest'ultima, della compagnia di assicurazioni che la garantiva per la responsabilità civile -, a seguito della domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di una minore precipitata nel vano di corsa dell'ascensore, il Tribunale, affermata la concorrente responsabilità del condominio e della società di manutenzione, li condannava al risarcimento del danno, con condanna della compagnia di assicurazioni alla manleva in favore della società predetta.

In sede di gravame, tuttavia, la Corte d'Appello di Napoli ritenuta, al contrario, l'esclusiva responsabilità del condominio, in parziale riforma della sentenza impugnata condannava solo quest'ultimo all'integrale ristoro di tutti i danni subiti dagli attori.

Avverso tale sentenza proponevano opposizione di terzo, ex art. 404 Cpc, alcuni condòmini personalmente, evidenziando come il fabbricato in condominio fosse composto da quattro scale indipendenti e dotate di autonomo impianto di ascensore che, pertanto, si era al cospetto di un condominio parziale, per cui avevano il diritto ad opporsi alla sentenza al fine di chiedere la condanna al risarcimento dei soli condòmini della scala in cui era ubicato l'ascensore difettoso.

L'appello veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Napoli e la sentenza confermata anche dalla Corte di Cassazione (Sent. 4436/2017), successivamente adita dai medesimi condòmini.

La Suprema Corte nel respingere il ricorso, premette che affinché sussista la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404 Cpc), è necessario che l'opponente sia portatore di un autonomo diritto, incompatibile con le statuizioni della sentenza pronunciata tra altre parti.

Tuttavia, è noto il principio per cui <<il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condòmini, pure se non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta

da quella dei singoli condomini (Cass., Sez. II, 22 agosto 2002, n. 12343; Cass., Sez. III, 24 luglio 2012, n. 12911)>>.

Da ciò ne discende che <<deve essere esclusa in capo ai condomini istanti la legittimazione all'opposizione ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ., non essendo essi terzi rispetto alla situazione giuridica affermata con la sentenza passata in giudicato, la quale ha riconosciuto la responsabilità del condominio>>.

Ed invero <<i condomini oppositori sono parti originarie rispetto alla lite conclusa con la sentenza impugnata con l'opposizione di terzo (Cass., Sez. III, 16 maggio 2011, n. 10717)>>, infatti, nel caso di specie, <<è stato citato in giudizio il condominio nella sua interezza ed unitarietà e si è costituito il relativo amministratore senza sollevare eccezioni in relazione alla carenza di legittimazione passiva di una parte dei condomini (i condomini appartenenti alle scale A, B e C), i quali non hanno ritenuto di intervenire in giudizio per eccepire la mancanza di ogni responsabilità a loro carico>>.

Semmai, <<i condomini oppositori avrebbero dovuto intervenire nel giudizio in cui la difesa è stata assunta dall'amministratore o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell'appello o del ricorso per cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato (Cass., n. 10717 del 2011, cit.; Cass., Sez. II, 6 agosto 2015, n. 16562)>>, pertanto, in mancanza, il ricorso deve essere rigettato ed i condòmini ricorrenti condannati al pagamento delle spese di lite, senza dimenticare che il condominio parziale è un istituto creato esclusivamente per la semplificazione dei rapporti interni alla collettività condominiale, la qual cosa non fa venir meno la rappresentanza del condominio, nella sua interezza, in capo all'amministratore.

ATTIVITÀ FIERISTICA E INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA FUNZIONALE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n.6060 depositata il 9 febbraio 2017

Ai fini della individuazione della relativa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter D.P.R. 380/2001, **l'attività fieristica va individuata quale attività commerciale**, con la conseguenza che la modifica di destinazione d'uso, mediante opere, di un preesistente complesso immobiliare destinato ad insediamento produttivo richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire.

LA DISCIPLINA ANTISISMICA SI APPLICA A PRESCINDERE DAI MATERIALI E DALLE RELATIVE STRUTTURE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9126 depositata il 24 febbraio 2017

Con la sentenza in esame, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ricorda che "secondo l'orientamento consolidato, la speciale disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità".

Ciò “a prescindere dai materiali e dalle relative strutture nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche”.



SOPRALLUOGO LETALE: COMMITTENTE RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO SUL LAVORO

Corte di Cassazione, Sentenza n.10014 depositata il 01 marzo 2017

La vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici originava da un incidente sul lavoro rivelatosi letale.

Il titolare di un'impresa edile si recava presso la ditta dell'imputato al fine di effettuare un

sopralluogo e verificare quanto necessario per la riparazione del tetto di un capannone. Giunto in loco il malcapitato precipitava dall'edificio.

La caduta provocava la morte dell'uomo e l'avvio della vicenda giudiziaria che, in primo grado, si concludeva con una sentenza di condanna alla pena di Euro 4.000 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale della pena a carico dell'imputato per avere, in qualità di socio accomandatario della ditta e committente dei lavori eseguiti presso il capannone industriale, omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice.

Avverso tale pronuncia l'imputato proponeva ricorso per cassazione.

La Corte evidenzia come in capo al ricorrente si configuri una “*culpa in eligendo*”, a causa della mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, nel rapporto intrattenuto con il deceduto per la riparazione del tetto del capannone sede della società di cui il primo era accomandatario e perciò rappresentante legale, sostenendo che tale rapporto. Infatti, il rapporto tra i due quand'anche non fosse approdato alla stipula di un contratto di appalto, si era comunque articolato nel consentire al preteso titolare della ditta edile di effettuare un sopralluogo presso la struttura danneggiata, salendo cioè sul tetto del capannone e verificando in concreto le opere necessarie alla sua riparazione.

Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell'art. 15 del D.lgs. 81/2008 la valutazione preventiva e l'eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell'opera, specifiche cautele prescritte dall'art.90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell'ipotesi di cantieri temporanei dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria, la quale implica l'iscrizione di quest'ultima alla Camera di Commercio e l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto.

Sotto altro profilo la Corte rigettando il ricorso dell'imputato evidenzia che a nulla vale l'assenza dell'imprenditore condannato durante tale sopralluogo di ricognizione, poiché per far sì che il malcapitato effettuasse tale ricognizione rivelatasi letale, di certo il legale rappresentante della società doveva comunque aver fornito il proprio benessere.

RUMORE.ACCERTAMENTO DELLA INTOLLERABILITÀ DELLE IMMISSIONI

Corte di Cassazione, Sez.II, Sentenza n.1606 depositata il 20 gennaio 2017

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è, invero, mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché' la valutazione ex articolo 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa, supponendo tale accertamento un'indagine di fatto, sicché' nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame l'intensità, la durata, o la frequenza dei suoni o delle emissioni per sollecitarne una diversa valutazione di sopportabilità.

L'INSTALLAZIONE DI UNA PERGOTENDA

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 306 depositata il 25 gennaio 2017

La pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.

PERMESSO A COSTRUIRE IN ARRIVO, DEMOLIZIONE SOSPESA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5454 depositata il 6 febbraio 2017

In caso di condanna per la realizzazione di manufatti edilizi in assenza di concessione, **l'esecutività dell'ordine giudiziale di demolizione può essere sospesa quando sia concretamente prevedibile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili con il provvedimento demolitorio.**

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo le ragioni di un soggetto condannato per reati edilizi, che chiedeva la sospensione della sanzione accessoria consistente nell'ordine di demolizione dei manufatti abusivi.

Secondo gli ermellini, il Tribunale - che aveva dapprima respinto la predetta istanza di sospensione - avrebbe dovuto tener in considerazione l'inoltro della richiesta, da parte del ricorrente, di rilascio del permesso a costruire, in corrispondenza di una nuova pianificazione in corso di approvazione. In ragione di ciò, alla stregua della documentazione amministrativa acquisita, avrebbe pertanto dovuto ipotizzare la futura adozione di una delibera comunale favorevole al ricorrente ed incompatibile con la prescritta demolizione.

Invero la motivazione dell'ordinanza demolitoria contestata ha erroneamente omesso di esplicitare per quale motivo dovesse escludersi non già l'esistenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione della demolizione (allo stato non esistenti), quanto piuttosto l'avvio di una procedura verosimilmente destinata ad evolversi nel senso dell'adozione dei citati provvedimenti.

E ciò a maggior ragione, in considerazione del fatto che oggetto dell'istanza non è tanto l'eventuale revoca dell'ordine di demolizione, quanto piuttosto la semplice sospensione della sua esecutività, che ben può essere disposta quando sia prevedibile, in breve tempo, la concessione del permesso a costruire

NESSUN REATO PER IL DIRIGENTE COMUNALE CHE RILASCIAM UN PERMESSO PER COSTRUIRE ILLEGITTIMO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 5439 depositata il 6 febbraio 2017

Non si configura una responsabilità omissiva per il dirigente dell'area tecnica comunale che ha rilasciato un permesso di costruire illegittimo, in assenza di elementi di fatto indizianti un concorso consapevole, o quantomeno colposo, nella condotta. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza in esame, mediante la quale ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio quanto già deciso dalla corte d'appello di Salerno perché il fatto non sussiste.

Un risalente orientamento giurisprudenziale interpretativo affermava che, in materia edilizia, risponde del reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il dirigente dell'area tecnica comunale che abbia rilasciato una concessione edilizia (ora permesso di costruire) illegittima, atteso che questi, in quanto incaricato in ragione del proprio ufficio del rilascio di quello specifico atto, è titolare in via diretta ed immediata della relativa posizione di garanzia che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 40 cod. pen. (Corte di Cassazione, Sezione III, n. 19566 del 25/03/2004).

Tuttavia, precisa la Suprema Corte, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che non è configurabile, nel caso di rilascio di un permesso di costruire illegittimo, una responsabilità ex art. 40 cpv. per il reato edilizio di cui all'art. 44, comma primo, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in capo al dirigente o responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune in quanto titolare di una posizione di garanzia e dunque dell'obbligo di impedire l'evento (Corte di Cassazione, Sezione III, n. 9281 del 26/01/2011, che, in

motivazione, ha precisato che la titolarità della posizione di garanzia, discendente dall'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, ne determina la responsabilità ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautelari, ma non in caso di condotta commissiva).

In senso analogo, Corte di Cassazione, Sezione III, n. 36571 del 21/06/2011, secondo cui "Non è configurabile a carico del Sindaco alcuna responsabilità penale per non aver impedito lo svolgimento di attività abusive incidenti sull'assetto urbanistico e paesaggistico del territorio comunale, non sussistendo in capo al medesimo un generale dovere di vigilanza sulle attività in questione" (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione della "culpa in vigilando" del Sindaco discende dall'art. 107, comma terzo, lett. g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce tale vigilanza al dirigente di settore).

Invero, per potere ritenere configurabile la responsabilità ex art. 40 cpv. cod. pen., deve venire in rilievo una omissione (vale a dire, come è stato ritenuto dalla dottrina, "il mancato compimento dell'azione che si attendeva" da parte di un soggetto che era obbligato giuridicamente a compiere una determinata azione, che, se compiuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento), dovendo, invece, ritenersi al di fuori della previsione normativa l'ipotesi in cui l'agente abbia posto in essere una condotta commissiva, contribuendo con essa alla produzione dell'evento.

Al ricorrente, al di là del richiamo (improprio) all'art. 40 c.p., non si contesta di non essersi attivato, pur avendone l'obbligo, omettendo, ad esempio, in presenza di una specifica denuncia, i necessari provvedimenti cautelari ed interdittivi.

Si contesta, invece, di aver posto in essere una condotta commissiva, mediante il rilascio di un permesso di costruire illegittimo, e di aver quindi consentito l'esecuzione di lavori in una zona vincolata, in quanto rientrante in fascia di rispetto. Si è quindi al di fuori della previsione dell'art. 40 cpv. cod. penale.

Invero il precetto penale è diretto non a chiunque, ma soltanto a coloro che, in relazione all'attività edilizia, rivestono una determinata posizione giuridica o di fatto; tale figura di reato non esclude il concorso di soggetti diversi dai destinatari degli obblighi previsti dall'art. 29, compreso il sindaco che con la concessione edilizia illegittima abbia posto in essere la condizione operativa della violazione di quegli obblighi (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, Sezione III n. 996 del 15/10/1988).

È necessario, però, che vengano accertate le condizioni, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere configurabile il concorso nel reato. Si deve cioè accertare che l'extraneus abbia apportato, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole (sotto il profilo del dolo o della colpa).

Nella sentenza impugnata, invece, non viene individuata "alcuna forma di concorso o cooperazione", essendosi la Corte territoriale limitata ad evidenziare la illegittimità del permesso di costruire e a far derivare da tale illegittimità la responsabilità del tecnico comunale ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen. .

La funzione di dirigente dell'area tecnica comunale che ha rilasciato un permesso di costruire illegittimo, dunque, non implica, in assenza di elementi di fatto indizianti un concorso consapevole, o quantomeno colposo, nella condotta, una responsabilità omissiva nella realizzazione di opere illegittime, in quanto il dirigente non è previsto tra i soggetti attivi del reato proprio indicati dall'art. 29 d.P.R. 380/2001, e, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. cit., riveste una posizione di garanzia limitata alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale ed alla demolizione delle opere abusive, non già di carattere generale.

PIANO ATTUATIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 4 depositata il 3 gennaio 2017

Il piano di lottizzazione (o altro strumento di pianificazione attuativa) e lo schema di convenzione ad esso allegato costituiscono atti distinti ma giuridicamente connessi, la cui approvazione non può che avvenire contestualmente da parte dell'unico organo al quale, nell'ambito dell'ente locale, è attribuito l'indirizzo politico-amministrativo in relazione alla pianificazione del territorio, e cioè da parte del Consiglio comunale; mentre piano urbanistico attuativo e schema di convenzione formano oggetto di un unico atto di approvazione (di competenza del Consiglio comunale), la convenzione propriamente detta (cioè il contratto ad oggetto pubblico successivamente stipulato) costituisce certamente . . . un atto negoziale autonomo (nel senso di essere giuridicamente distinto dal provvedimento – atto unilaterale di approvazione), la cui sottoscrizione deve essere effettuata dal dirigente del Comune, ex art. 107, co. 3, lett. c) T.U. enti locali, il quale, se non ha un potere di modifica e/o integrazione delle clausole, che inciderebbe sul contenuto stesso della potestà pianificatoria precedentemente esercitata dal Consiglio comunale, tuttavia laddove ritenga che le clausole contrattuali in sé considerate, ovvero lo stesso piano urbanistico attuativo contrastino con disposizioni di legge, ben può rimettere le sue osservazioni all'organo competente, onde sollecitarne una ulteriore valutazione ed, eventualmente, l'esercizio del potere di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990

PROFESSIONISTA PRESSO STUDIO ALTRUI NIENTE IRAP

Corte di Cassazione, Sentenza n.6673 depositata il 15 marzo 2017

Il requisito dell'"attività autonomamente organizzata" di cui al D.lgs. n. 446/1997 art. 2, in altre parole, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non risulti dunque inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Non è

pertanto sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario che detta struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore medesimo, non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo. Niente Irap, pertanto, sui proventi che il lavoratore autonomo percepisca quale compenso per l'attività svolta all'interno di una struttura altrui. E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, accogliendo il ricorso di un commercialista, avverso l'avviso di accertamento ai fini Irap, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate per i proventi dell'attività che, una volta abilitato, aveva continuato a svolgere per lo Studio presso cui aveva fatto tirocinio. A parere della Corte Suprema, ha errato la Commissione tributaria nel ritenere che, nel caso in esame, la possibilità di avvalersi di una struttura organizzativa, ancorché non propria, consentisse di ravvisare il presupposto dell'autonomia organizzativa (indispensabile ai fini dell'Irap).



Invero, precisano gli ermellini, detto presupposto nella specie difetta, laddove è stato dimostrato che il contribuente non avesse personale dipendente, non possedesse beni strumentali significativi, svolgesse attività prevalentemente in favore dello Studio associato, di cui tra l'altro non era socio.

IVA SULLA TASSA DEI RIFIUTI. IL PRIVATO PUÒ CHIEDERE LA RESTITUZIONE ENTRO DIECI ANNI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5627 depositata il 7 marzo 2017

Il privato può far valere il proprio diritto alla restituzione dell'indebito oggettivo entro dieci anni. Non si tratta di un rimborso d'imposta ma del recupero della sola quota corrispondente alla somma dell'IVA.

“La rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Sicché è irrilevante che il gestore sia una società privata, non equiparabile ad un "ente pubblico" dal momento che di fatto il soggetto di diritto privato esercita gli stessi poteri pubblici dell'ente locale, riscuotendo il tributo per conto del Comune impositore.

Le attività del gestore svolte rimangono quindi esenti da IVA, anche se comportano la riscossione di canoni, diritti, contributi”.

L'OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELLA C.T.U. VA PROPOSTA ENTRO TRENTA GIORNI

Corte di Cassazione, Sentenza n.4423 depositata il 21 febbraio 2017

Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione conferma il proprio principio in base al quale l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c.. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; conseguentemente, il termine per proporre opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 è pari a giorni trenta e decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento.

The logo for CTU (Cassa di Tutela Unificata) consists of the letters 'C', 'T', and 'U' in a stylized, orange, blocky font. The 'C' and 'U' are connected at the top, and the 'T' is positioned between them.

CONTRATTO DI LOCAZIONE, PRELIMINARE E OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n.2037 depositata il 27 gennaio 2017

L'obbligo di registrazione, con imposta fissa, dei contratti di locazione si riferisce solo ai contratti definitivi. In tal senso depongono sia la lettera che la ratio della norma; quanto a quest'ultima risulta di tutta evidenza che la finalità antielusiva, volta a contrastare il fenomeno dei canoni sommersi, ha ragione di esplicarsi

unicamente in relazione a contratti definitivi, giacché l'ipotesi dell'elusione non è configurabile in riferimento al mero preliminare di locazione, da cui non sorge alcun obbligo di pagamento del canone

MIGLIORIE SENZA CONSENSO LOCATORE NON RIMBORSA

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 3548 depositata il 10 febbraio 2017

Il conduttore non può vedersi rimborsare eventuali migliorie sull'immobile locato, se le ha eseguite senza metterne a conoscenza il locatore. E ciò anche se il contratto si è poi risolto per inadempimento del locatore medesimo.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella pronuncia con cui ha sancito la risoluzione di un contratto di locazione di un immobile, per esistenza di vizi che lo rendevano inidoneo all'uso abitativo (presenza di tarli nel soffitto in legno).

I giudici supremi hanno tuttavia accolto le censure della locatrice, limitatamente alla parte in cui si opponeva alla condanna al rimborso di migliorie apportate dal conduttore nel corso del rapporto (rifacimento muretto esterno e fognature). Appare difatti pacifico che si trattò di migliorie per la cui esecuzione non era stato richiesto il necessario consenso di parte locatrice. Per cui il conduttore non può vedersi riconosciuto il ristoro dei danni conseguiti a seguito di un'attività che non avrebbe potuto compiere, rispetto alla quale la locatrice è rimasta del tutto estranea.

E ciò neppure per aver effettuato inutilmente – come sostiene lo stesso conduttore – esborsi finalizzati al miglioramento di una cosa locata mai potuta fruire per inadempimento della locatrice.

CASA DA COSTRUTTORE, SENZA ACCOLLO RESTA L'IPOTECA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1367 depositata il 19 gennaio 2017

Nell'ipotesi in cui una o più unità immobiliari soggette all'ipoteca per l'intero importo del finanziamento vengano alienate senza alcun accollo di quota di esso da parte dell'acquirente, l'ipoteca continua a gravare per l'intero sull'unità alienata.

Questo, finché l'originario debitore non ne otterrà la liberazione, estinguendo la relativa quota di finanziamento.

Laddove, poi, si proceda a successivo frazionamento, l'acquirente potrà ottenere al massimo la limitazione dell'importo dell'iscrizione ipotecaria sul bene nei limiti della correlativa quota del finanziamento, ma non certo l'integrale cancellazione della stessa.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza in esame, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui due coniugi avevano agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di illegittimità della mancata esclusione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario concesso al costruttore, in sede di frazionamento, dell'unità immobiliare che avevano acquistato e il conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca medesima.

Aderendo alle conclusioni dei giudici di merito che avevano respinto la domanda dei due, la Suprema corte ha sottolineato come il principio che i ricorrenti pretendevano applicabile – ed ossia che in caso di mancato accollo del mutuo l'acquirente ha diritto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sul bene acquistato – non poteva in alcun modo ritenersi condiviso, essendo del tutto contrario alle regole in tema di opponibilità ai terzi della garanzia ipotecaria.

Basta, infatti, considerare – conclude la Corte - che in base allo stesso, se l'originario debitore costruttore avesse alienato tutte le unità immobiliari ipotecate senza imporre alcun accollo del finanziamento fondiario agli acquirenti, l'ipoteca andrebbe integralmente cancellata e l'istituto di credito non potrebbe in alcun modo evitare di perdere completamente la propria garanzia, pur senza essere stato soddisfatto.

SENTENZA: DATA DI DEPOSITO E DI PUBBLICAZIONE, QUALE CONTA?

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4646 depositata il 22 febbraio 2017

Potrebbe capitare che su una sentenza, la data della pubblicazione e quella di deposito in cancelleria siano diverse. In tali casi, per calcolare il termine lungo a impugnare (6 mesi), a quale delle due date bisogna riferirsi? Sul punto si è appena espressa la Cassazione con la sentenza in commento.

Secondo la Corte, quando su una sentenza sono state apposte due date, «una di deposito (senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento), e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito». Il principio è stato già affermato in passato sempre dalla stessa Corte (Cass. sent. n. 13794/12 e n. 18569/16). Di norma, data di deposito e data di pubblicazione coincidono e si realizzano nel momento in cui «il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico», a cui segue l'attribuzione numero identificativo. È da tale momento che inizia a decorrere il cosiddetto termine lungo di sei mesi per impugnare la sentenza nel caso in cui questa non sia stata notificata dalla controparte.

Ma quando la data di deposito e la data di pubblicazione non coincidono, il termine lungo per l'impugnazione del provvedimento del giudice decorre dalla data di pubblicazione «qualora emerga, anche per implicito che dall'attestazione del deposito non sia derivata la conoscenza della sentenza».

RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARSI AD AFFITTACAMERE: IVA DETRAIBILE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5406 depositata il 03 marzo 2017

Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione ricorda che il meccanismo della detrazione I.V.A. postula una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l'attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all'impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché risultino in concreto destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell'ambito dell'attività dell'impresa stessa.



DAL WEB

MULTE COME DIFENDERSI

Ricevere una multa non è mai piacevole. Se la maggior parte delle persone si affannano nel pagarla per paura delle conseguenze, senza nemmeno leggere con attenzione il verbale, ce ne sono altre che, di contro, cercano di individuare ogni possibile appiglio per contestarla e altre ancora che la lasciano scadere senza pensare alle conseguenze di questo gesto superficiale. Per saperne di più, una guida completa nella quale si illustra come comportarsi quando si riceve una multa.

PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)

DISTRUGGERE UN NIDO DI RONDINE O RONDONE È REATO

La primavera è ormai arrivata e le rondini e irondoni faranno ritorno ai loro nidi.

Le rondini, i loro nidi, le uova e i nidiacei sono protetti dalla legge n.

157/92 e dall'articolo 635 del codice penale, che ne vieta l'uccisione e la distruzione.

Se vedete qualcuno che distrugge i nidi o provoca qualsiasi forma di disturbo alla specie, segnalate l'evento al Corpo Forestale dello Stato al numero di telefono 1515.

Spesso amministrazioni comunali e religiose impediscono a uccelli di varie specie – dai colombi alle rondini, dai balestrucci ai rondoni, dai falchi ai passeriformi – di abitare in edifici e chiese arrivando a distruggere e murare nidi uccidendo i loro proprietari. Anche i rifugi dei pipistrelli sono spesso sotto attacco.

Il Gruppo rondoni offre preziose informazioni a chi veda in pericolo questi nidi con una campagna di sensibilizzazione rivolta a proprietari di case, architetti, geometri, amministrazioni pubbliche per tutelare i siti di nidificazione, mettendo a disposizione documenti e un'email cui scrivere per chiedere aiuto e consigli.

Il Gruppo ha redatto in particolare un opuscolo informativo dal titolo "Come conservare e gestire gli elementi architettonici utili per i rondoni e non solo"

PER SCARICARLO [CLICCA QUI](#)



ENERGIA ELETTRICA E GAS: RECLAMI, UNA GUIDA ALLE NUOVE MODALITÀ

Dal 1 Gennaio 2017 è pienamente in vigore una nuova delibera dell'Autorità garante dell'energia elettrica e del gas che disciplina i reclami e i tempi standard di risposta agli stessi. Una utile Guida, edita da ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) illustra i nuovi contenuti e le modalità operative.

GUIDA RISERVATA AI SOCI

TROPPE ORE SEDUTI DAVANTI AL COMPUTER AUMENTANO L'ANSIA

A rivelarlo è una recente analisi, condotta da un gruppo di ricercatori australiani, secondo la quale stare troppo seduti, al lavoro davanti al pc aumenta il rischio di soffrire di ansia. Esiste, infatti, un'associazione tra attività che comportano poco dispendio energetico, come stare seduti appunto, e il rischio di sviluppare forme ansiogene.

L'idea di indagare sul legame tra l'ansia e la sedentarietà, è nata dall'osservazione che, negli ultimi anni, all'aumento degli stili di vita sedentari tipici della modernità è corrisposta una parallela crescita dei sintomi ansiosi.

Per capire se entrambi i fattori fossero collegati, gli studiosi australiani hanno effettuato nove tipi di analisi, relative ai diversi comportamenti sedentari, tra cui in primis lo stare seduti per motivi di lavoro, davanti al computer, ma anche per guardare la TV, per giocare i videogiochi oppure per l'uso dei mezzi pubblici.

I risultati, in tutti i casi, non hanno lasciato adito a dubbi evidenziando come i comportamenti sedentari in genere, e nello specifico lo stare seduti, fossero associati a un maggiore rischio di ansia. Ora sarà necessario, attraverso ulteriori indagini, capire se è la sedentarietà che provoca l'ansia o, viceversa, se è questa a spingere verso la prima.

Nell'attesa, è sempre bene evitare di passare troppo tempo seduto davanti a un computer, alternando le ore di lavoro con momenti di pausa, magari all'aperto.

IN ARRIVO UNA NUOVA BANCONOTA DA 50 EURO



Il 4 aprile 2017 entrerà la nuova banconota da € 50. La nuova serie di banconote è dotata di elementi di sicurezza nuovi e più avanzati che offrono una maggiore protezione dalla falsificazione.

La prima serie delle banconote da 50 euro continuerà ad avere corso legale e circolerà parallelamente alla serie Europa; la data in cui cesseranno di avere corso legale, al momento non definita, sarà

annunciata con largo anticipo dalla Banca Centrale Europea. Anche dopo tale data le banconote manterranno il proprio valore e potranno sempre essere cambiate, al loro valore nominale, presso le Banche Centrali Nazionali dei paesi dell'area dell'euro.“

ORIGINE DEL LATTE: SARÀ OBBLIGATORIO INDICARLA IN ETICHETTA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011" che da il via libera all'indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari e pone finalmente fine all'inganno del falso Made in Italy per cui tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia sono stranieri, come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura con cagliate provenienti dall'estero senza che questo sia stato finora riportato sulle etichette.

Il provvedimento entrerà in vigore in aprile anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELL'AUTO FAI-DA-TE: ECCO COSA CAMBIA

Il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) esclusivamente in modalità digitale, andando così a sostituire progressivamente il diffuso documento cartaceo.

Una misura adottata dall'ACI, a seguito della legge di riforma della pubblica amministrazione che ha previsto, tra l'altro, "un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli".

La digitalizzazione del Certificato di Proprietà comporta una serie di vantaggi per il cittadino in quanto il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) non può più essere smarrito o sottratto e, quindi, non dovrà più essere richiesto al PRA il duplicato con evidente risparmio di tempo e denaro.

Inoltre vengono garantiti maggiori livelli di sicurezza del documento che non potrà più essere contraffatto.

Con il passaggio al Certificato di Proprietà Digitale, l'acquirente di un veicolo non riceverà dunque un documento cartaceo, ma una ricevuta dell'avvenuta registrazione nella quale sarà presente il codice di accesso personalizzato che



permetterà di visualizzare online i certificato di proprietà.

Come cambia il passaggio di proprietà

Le modifiche introdotte andranno a modificare anche le regole burocratiche relative al passaggio di proprietà, ossia quel procedimento con cui la proprietà di un'auto o una moto passa legalmente dal vecchio a un nuovo proprietario. Tale procedura richiede, ovviamente, una serie di adempimenti e documenti atti a confermare e dimostrare il passaggio di proprietà e rilasciare una nuova carta di circolazione dell'autovettura, con le credenziali del nuovo proprietario.

A seguito dell'acquisto del veicolo usato, si dovrà autenticare la firma del venditore sull'atto di vendita e, **entro sessanta giorni dall'autentica**, sarà necessario procedere alla registrazione del passaggio di proprietà all'unità territoriale ACI -

Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il quale provvederà poi al rilascio del certificato di proprietà digitale aggiornato, e richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile .

La mancata richiesta di aggiornamento del certificato di proprietà digitale e della carta di circolazione determina l'applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada.

Se si autentica la firma del venditore sull'atto di vendita allo Sportello Telematico dell'Automobilista del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà. La contestualità dell'autentica della firma e della richiesta del passaggio di proprietà (cioè la loro esecuzione successiva ed immediata) garantisce la certezza giuridica dell'aggiornamento dell'archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.

Il passaggio di proprietà in Comune

Da circa dieci anni, ormai, i privati possono seguire una procedura snella per regolamentare il passaggio di proprietà del veicolo, ossia procedere direttamente in Comune, in maniera autonoma e senza l'intervento del notaio.

In questo caso un ufficiale del Comune attesterà la firma del venditore, previo pagamento dei diritti di segreteria (pari a circa dieci euro).

Dopo aver autenticato presso il Comune la firma del venditore, il passaggio di proprietà andrà anche in questo caso, registrato entro 60 giorni dall'autentica, tempo per consentire al nuovo proprietario di regolarizzare la propria posizione e aggiornare la carta di circolazione dell'autovettura con i propri dati. La registrazione andrà essere effettuata, come sopra, al PRA che poi emetterà un nuovo certificato di proprietà digitale. Infine, la carta di circolazione andrà aggiornata presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, mediante la stampa di un tagliandino da applicare alla carta di circolazione stessa.

USCIRE SENZA DOCUMENTI: COSA SI RISCHIA

Alcuna norma di legge impone ai cittadini di uscire di casa muniti dei propri documenti di identità, con la sola eccezione della patente nel caso ci si metta alla guida di un veicolo. Cosa accade, dunque, se si viene fermati dalla Polizia o dai Carabinieri e si viene invitati a fornire le proprie generalità?

L'assenza del documento non comporta reato a differenza del rifiuto opposto alle forze dell'ordine di fornire le proprie generalità: l'art. 651 c.p. punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro, "chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali".

A chi bisogna rispondere?

La richiesta deve ovviamente essere legittima e allo stesso tempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.

Se il controllo con richiesta di fornire i propri documenti o, in alternativa, le proprie generalità, sia impartito da un agente in borghese, costui è prima obbligato a identificarsi, dichiarando il proprio nome e cognome, il numero di matricola e il corpo di appartenenza e di mostrare il tesserino di riconoscimento.

Il cittadino non è tenuto ad obbedire se l'agente non ottempera a tale obbligo e ha in ogni caso il diritto di chiedere all'agente, anche se in servizio, le proprie generalità (nome e cognome, la matricola e la targa dell'auto) per poter tutelare la propria posizione se, ad esempio, viene accompagnato coattivamente presso la stazione di mancanza dei presupposti di legge.

Altri soggetti che possono fermare i cittadini e chiedere loro i documenti di identità o, in mancanza, le generalità, sono i militari in servizio nelle città (aventi lo status di agente di pubblica sicurezza), mentre poteri limitati sono riconosciuti agli agenti della polizia municipale che, pur potendo chiedere documenti o generalità, non possono disporre l'accompagnamento coattivo negli uffici di polizia giudiziaria.

Quanto al controllore dell'autobus, del treno, della metro o del tram che intenda elevare sanzione a chi viene trovato privo di titolo di viaggio valido, si rammenta che questi è un pubblico ufficiale e pertanto ha il potere di chiedere le generalità al cittadino che non può rifiutarsi di fornirli poiché, in tal caso, rischierà l'incriminazione per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

La richiesta del controllore di mostrare i documenti è legittima solo qualora intenda elevare la multa al passeggero mentre, se questi non è in possesso dei propri documenti il controllore potrà fermarlo e chiamare la polizia per procedere alla sua identificazione. Il controllore, infatti, non è un agente di polizia.

Il rifiuto

Non essendovi un obbligo di legge a portare con sé i documenti, non risponde del reato di cui all'art. 651 cod. pen. chi, alla richiesta avanzata dalle forze dell'ordine, non li consegna, ma provvede a fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale, consentendogli ugualmente di procedere alla sua identificazione attraverso altri mezzi, quali il prelievo del numero di targa dell'autovettura o l'accompagnamento a un posto di polizia per l'identificazione, poiché il precetto di cui al citato art. 651 contiene l'obbligo per il soggetto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale e non di documentazione.

Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 9957/2015), il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente.

Per la Corte di Cassazione, sent. n. 5091/2012, il rifiuto, di indicazioni sulla propria identità personale - punito dall'art. 651 c.p. - va riferito non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche il luogo di residenza.

In caso di rifiuto alla richiesta proveniente dal pubblico ufficiale di dichiarare le proprie generalità, l'agente è legittimato ad accompagnare coattivamente in trasgressore negli uffici o in caserma, anche con la forza muscolare, cosiddetta coazione fisica, se questi oppone resistenza, anche semplicemente passiva. Si richiede che l'uso della forza debba tuttavia essere rigorosamente proporzionato al tipo e al grado della resistenza opposta.

La Corte di Cassazione, sentenza n. 4392/2014, prevede che il reato di rifiuto di fornire indicazioni della propria identità personale ex art. 651 cod. pen. non si applica quando il soggetto ha declinato le proprie

generalità e ha fornito la carta di circolazione del veicolo che confermano (in generale) i dati anagrafici forniti.

Conseguenze penali

Qualora la persona fornisca le proprie generalità, ma la polizia abbia il sospetto che i dati o i documenti siano falsi o inventati, gli agenti di polizia e i carabinieri (e anche la polizia municipale se ha qualifica di agente di polizia di sicurezza) potranno operare il c.d. fermo di identificazione o accompagnamento, ossia costringere il cittadino a seguirli presso la più vicina pattuglia di polizia o stazione dei carabinieri.

Oltre all'accompagnamento in questura, chi rifiuta di fornire le proprie generalità o di esibire i documenti rischia un procedimento penale. In particolare, il cittadino italiano o comunitario rischia l'incriminazione per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, punito con l'arresto fino a 1 mese, mentre chi si rifiuta di esibire i documenti di identità, pur essendone in possesso, rischia l'arresto fino a due mesi (Art. 294 reg. att. tulps e art. 221 tulps.).

Il cittadino extracomunitario, invece, che non esibisce alla polizia i propri documenti (passaporto e permesso) senza un valido motivo rischia l'arresto fino a 6 mesi e in caso di dubbi sulla sua identità potrà essere accompagnato in questura per rilievi segnaletici, anche in questo caso per massimo 24 ore (art. 6 d.lgs. n. 286/98).

La guida senza documenti

L'art. 180 del Codice della Strada, al primo comma prevede che, per poter circolare con veicoli a motore, il conducente dovrà avere con sé i seguenti documenti: la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida, nonché un documento personale di riconoscimento; il certificato di assicurazione obbligatoria.

Il legislatore, si rende conto che potrebbe esserci una mera dimenticanza alla base della violazione della prescrizione summenzionata e, pertanto, punisce la guida senza i documenti indicati con una mera sanzione amministrativa da euro 41 a euro 168 oppure, quando si tratta di ciclomotori, da euro 25 a euro 99.

Il conducente sbadato, che non ha diligentemente portato con sé i necessari documenti, sarà invitato a presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito dell'autorità, presso gli uffici di polizia per esibirli e fornire informazioni.

Precisa il comma 7 dell'art. 180 CdS, che "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682".

Violando la lettera della norma si rischia non solo una salta sanzione pecuniaria, ma anche l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del

documento da presentare, che quindi viene considerato come non esistente ab origine, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

WHATSAPP: LA FUNZIONE PER CANCELLARE I MESSAGGI INVIATI

Avete sbagliato ad inviare un messaggio su WhatsApp o vi siete pentiti un istante dopo aver premuto il testo "invio"? Niente paura la soluzione per milioni di utenti potrebbe essere vicina. Dopo l'introduzione delle videochiamate, WhatsApp sta preparando un'altra novità: nella versione di prova 2.17.1.869 si potrebbe avere la facoltà di eliminare in maniera definitiva un messaggio non solo dal proprio cellulare, ma anche da quello di chi lo ha ricevuto. La funzione si chiama "Revoke" ed è già attiva all'interno della beta di WhatsApp per iOS e, grazie ad essa, è possibile eliminare messaggi, foto e video sia dalla chat che dallo smartphone del ricevente. Probabilmente, almeno inizialmente, il destinatario riceverà comunque una notifica di avviso, ma non il contenuto del testo.

FACEBOOK: ARRIVA IL TASTO PER SEGNALARE LE "BUFALE"

Addio alle bufale su Facebook. Il social network ha dichiarato ufficialmente guerra alle "fake news", consentendo agli utenti d'ora in poi di segnalare una notizia che ritengono sospetta ad un team (di fact-checker) che ne verificherà l'attendibilità. L'idea, in parole povere, è quella di un pulsante "antibufala", che sarà testato già nei prossimi giorni e che consentirà agli utenti di segnalare le notizie che ritengono poco credibili. Queste verranno inviate ai fact-checking (una serie di gruppi di informazione (come Snopes e Abc News), i quali sceglieranno se contrassegnarle come dubbie. In tal caso, le notizie rimarranno comunque nel "news feed" ma "bollate" come bufale, con una visibilità ridotta e insieme ad un link che ne spiegherà la natura.

IN BICI SENZA LUCI. ATTENZIONE ALLE MULTE

Alcune sezioni di polizia stradale, come quelle di Asti e di Verona, hanno adottato la "linea dura" e multano chi circola bicicletta di sera senza utilizzare le luci e senza essere dotato di fanali catarifrangenti.

In realtà, però, non si tratta di altro che di una corretta applicazione delle norme del codice della strada, in particolare dell'articolo 68 ("Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei



velocipedi").

Tale norma, infatti, stabilisce che le biciclette devono essere dotate, oltre che di pneumatici, di dispositivi di frenatura e di un campanello, anche di particolari dispositivi per le segnalazioni visive.

Tali dispositivi, che non sono necessari in caso di competizioni sportive, in tutti gli altri casi devono essere presenti e funzionanti durante la marcia.

I ciclisti che non rispettano una simile prescrizione e circolano senza luci o con luci non conformi a quanto stabilito dal codice della strada, oltretutto, rischiano una sanzione che può arrivare anche a cifre non indifferenti: si tratta, in particolare, del pagamento di una somma compresa tra 24 e 97 euro.

Giubbotto retroriflettente

Poiché la prudenza non è mai troppa, si segnala, inoltre, che l'articolo 182, comma 9-bis, del codice della strada sancisce che i ciclisti hanno anche l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità ogni qualvolta circolino fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere o quando transitino all'interno di gallerie. Se non lo fanno, in questo caso il rischio è quello di dover pagare una sanzione di importo compreso tra 25 e 99 euro.

TELEVISORI, DA GENNAIO ALCUNI SONO DIVENTATI OBSOLETI

Sono passati solo pochi anni da quando tutti gli italiani hanno dovuto procurarsi un decoder o un apparecchio televisivo che ne fosse provvisto, per poter continuare a ricevere il segnale e vedere i canali televisivi. Come ben sappiamo però la tecnologia avanza e con essa vanno di pari passo anche le nuove leggi ed i nuovi decreti ed infatti, alcune importanti novità che riguardano proprio i televisori

Dal primo gennaio 2017, i televisori che non sono provvisti di tuner DVB-T2 e di codec HEVC, ovvero che non potranno più essere compatibili con gli standard di trasmissione che entreranno in vigore tra pochi anni, non potranno più essere venduti al dettaglio nei negozi. Già dal luglio scorso sono stati adottati i primi provvedimenti che hanno riguardato i rivenditori che operano all'ingrosso, i quali hanno avuto il divieto di immettere sul mercato italiano apparecchi sprovvisti di questa nuova tecnologia; questi ultimi hanno però potuto tranquillamente continuare a commerciare all'estero perché in nessun altro paese comunitario è presente una legge simile a questa.

Attualmente, tutti coloro che ancora possiedono un apparecchio televisivo ritenuto ormai "obsoleto" non si devono preoccupare, in quanto il cambiamento definitivo degli standard di trasmissione entrerà in vigore solamente nel 2022. Quando arriverà il momento dello switch-off, per continuare a ricevere il segnale, bisognerà munirsi di un decoder proprio come è successo alcuni anni fa con l'avvento dei canali digitali terrestri. Chi però sta pensando di acquistare un apparecchio televisivo dovrà sicuramente prestare maggiore attenzione alle caratteristiche tecniche, soprattutto su quei prodotti che a prima vista possono sembrare dei convenientissimi affari.

LISTE D'ATTESA LUNGHE IN OSPEDALE. SCATTA IL DIRITTO ALLA VISITA PRIVATA PAGANDO SOLO IL TICKET

In Italia la sanità ha diversi problemi. Tra di essi c'è quello delle liste d'attesa, che il cittadino paga a caro prezzo. Queste, infatti, sono spesso lunghissime e costringono i cittadini che hanno necessità di sottoporsi ad esami di laboratorio, a esami di diagnostica strumentale o a interventi chirurgici non urgenti a ricorrere a strutture private, con notevole aggravio di costi.

In realtà, però, un decreto legislativo del 1998, detta delle direttive ben precise in materia di liste d'attesa. In particolare, il D.L. sancisce che le Regioni sono tenute a disciplinare i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere devono determinare i tempi massimi che possono intercorrere tra la data in cui una prestazione viene richiesta e quella in cui la stessa è erogata. Tale termine non solo dovrebbe soggiacere a un'adeguata pubblicità ma andrebbe anche comunicato all'assistito al momento in cui questi presenta la domanda della prestazione.

Ciò posto, è prevista la possibilità per l'assistito di chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria nel caso in cui l'attesa si prolunghi oltre il predetto limite massimo. Addirittura, in subordine, è possibile ricorrere anche a prestazioni interamente private.

In entrambi i casi, la differenza di costi è posta a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione. Il cittadino si fa carico, invece, del solo costo del ticket.

Per ovviare a tale "dovere", molte ASL stanno ricorrendo ad un illegittimo escamotage: quello di bloccare le liste d'attesa, non accettando le prenotazioni dei cittadini che vengono poste nella condizione di "attesa di entrare nella lista di attesa".

Se, quindi, ci si trova di fronte a una lista d'attesa bloccata, è chiaro che si è dinanzi ad una situazione in cui l'azienda sanitaria non è in grado di ottemperare al suo dovere di garantire un'adeguata tempestività delle prestazioni da rendere. Si tratta, in altre parole, di uno dei casi che danno diritto ad usufruire delle prestazioni in regime intramoenia o, in subordine, in regime privato pagando il solo costo del ticket e ponendo la differenza a carico della ASL.

COME ADOTTARE UN ANIMALE, ANCHE A DISTANZA

Adottare un animale, un cane, un gatto, un coniglietto, è un gesto importante che deve essere portato avanti con convinzione e grande senso di responsabilità. Quando scegliamo di accogliere in casa un animale domestico, quest'ultimo entra pienamente a far parte della famiglia: amici fedeli in grado di portare allegria, serenità e felicità tra le mura domestiche, senza chiedere nulla in cambio, se non un po' del nostro affetto e del nostro tempo, e una ciotola piena delle loro crocchette preferite.

Senza dimenticare che **adottare un cane o un gatto abbandonato è anche un gesto di civiltà.** Prima di acquistare un animale, visitate uno dei tanti rifugi presenti nella vostra zona, scoprirete che sono veramente tantissimi i cuccioli, i cani e i gatti di tutte le età che aspettano con ansia un padrone.

Ricordate inoltre che un cane, un gatto o un coniglietto, non sono assolutamente un dono natalizio o una compagnia di cui sbarazzarsi al momento della partenza per le vacanze: **adottare un animale significa assumersene piena responsabilità per tutta la sua vita.**

Se, dopo un'attenta riflessione, avete deciso di fare questa scelta così importante, ecco allora **tutti i consigli utili su come adottare un animale, anche a distanza:**

COME SCEGLIERE UN CANE

Recatevi presso un canile e lasciatevi scegliere e conquistare dal vostro futuro animale domestico. **Non sempre siamo noi a scegliere, a volte sono loro che si avvicinano a noi spontaneamente** ed è in quel momento che avvertiamo un legame così forte come se l'animale avesse sempre fatto parte della nostra famiglia.

Lasciatevi inoltre consigliare dai volontari del rifugio: conoscono bene i diversi ospiti e sanno quale animale può adattarsi maggiormente alle vostre esigenze. Ad esempio, non è detto che un cane piccolo sia più adatto a vivere in appartamento, alcuni sono molto vivaci e hanno bisogno di più spazio o un **giardino**. Ci sono invece cani di taglia più grande che si adattano benissimo alla vita in appartamento grazie a un carattere più tranquillo e pacato. L'importante è assicurare al cane almeno 3-4 uscite al giorno soprattutto se avete un parco vicino casa in cui potrà divertirsi a correre e giocare insieme ad altri cani.

E ancora, per gli anziani è meglio scegliere un cane di taglia piccola come ad esempio un barboncino: sono molto tranquilli, non tirano al guinzaglio e vivono in perfetta simbiosi con il loro padrone. Scegliete un pastore tedesco se avete un giardino o lo spazio apposito per farlo correre all'aria aperta. Gli adorabili Labrador e i Golden Retriever sono dolcissimi e sono una compagnia perfetta per i **bambini**, anche molto piccoli. E lasciatevi coinvolgere anche dall'esuberanza e dal carattere forte del bassotto, del jack russel e del beagle. **E se vi piacerebbe tanto avere un labrador ma al suo posto venite catturati dallo sguardo dolce di un meticcio, non fate l'errore di non accoglierlo in casa, sono in grado di dare un affetto infinito.**

Una volta individuato il vostro amico fedele, **chiedete ai volontari di raccontarvi la sua storia**, dove è stato trovato, se è stato abbandonato e se ha subito maltrattamenti: è importante per poter stabilire un legame e interagire. Anche i volontari vi faranno alcune domande per capire quale può essere l'animale più adatto a voi e valutare quanto siete convinti della scelta che state mettendo in atto.

Una volta scelto il cane da portare con voi a casa vi verrà richiesto di firmare un modulo con i vostri dati e, in alcuni casi, l'animale vi verrà affidato per un periodo di pre-affido in modo da valutare la convivenza sia dal punto di vista del padrone che dell'animale. **I primi giorni potrebbero anche rivelarsi complicati soprattutto se il cane ha un passato doloroso e se ha subito maltrattamenti:** se dovesse mostrarsi spaventato dal nuovo ambiente e dalla nuova famiglia, dategli tempo, donategli tutto il vostro affetto e vedrete che dopo qualche giorno, nel momento in cui si renderà conto che può fidarsi ciecamente di voi, ricambierà il vostro amore. Non riportatelo subito in canile, evitategli un altro shock. Anzi, se avete bisogno



di un consiglio, non esitate a chiedere un parere ai volontari del canile: sapranno indicarvi come comportarvi con il cane nel modo giusto.



COME SCEGLIERE UN GATTO -

Così come nel caso dei canili, sono tantissimi, in tutta Italia, i **rifugi per i gatti** abbandonati. Anche se il gatto ha un carattere decisamente diverso rispetto a quello del cane, è solo in apparenza meno affettuoso: anche i gatti sono in grado di riempire di affetto i loro proprietari. Affascinanti, dal carattere forte e a volte del tutto imprevedibile, ci sono razze di gatti più socievoli e comunicative e altre più schive e riservate come ad esempio i gatti di razza persiana, bellissimi.

Così come nel caso della scelta del cane, **recatevi al gattile e lasciatevi conquistare dai piccoli ospiti**: una bella scelta sarebbe quella di adottare due gatti nello stesso momento. Un gatto singolo può annoiarsi soprattutto, se per lavoro, trascorrete molto tempo fuori casa durante la giornata, due gatti invece si fanno compagnia a vicenda e sono davvero divertenti da osservare insieme.

A voi la scelta se adottare un gattino o un gatto adulto: ricordate che i gattini devono rimanere con la mamma fino a 14-16 settimane e che richiedono un impegno maggiore: sono molto energici e quindi potrebbero combinare qualche pasticcio in casa, devono essere abituati alla lettiera e portati più volte dal veterinario per vaccinazioni e controlli. Non dimenticate che un gatto adulto ha già un carattere ben delineato e quindi sarete in grado di capire più facilmente se potrà adattarsi a voi e alla vita nella nuova casa. Anche in questo caso, **non dimenticate di farvi consigliare dai volontari del rifugio che conoscono bene i diversi ospiti e chiedete loro di raccontarvi la storia che caratterizza il gatto** che scegliete di portare con voi a casa.

COME ADOTTARE UN ANIMALE A DISTANZA

Se adottare un animale è il vostro sogno ma purtroppo, per motivi vari, non potete proprio accoglierne uno in casa, **una scelta importante è quella dell'adozione a distanza che permette non solo di aiutare i cani e i gatti abbandonati ospitati nei rifugi ma anche le specie protette**, dal panda ai rapaci curati e rimessi in libertà.

Sono tantissime le associazioni che permettono di effettuare questa scelta: basta un piccolo contributo ad esempio per aiutare WWF a salvaguardare una **specie a rischio** tra elefanti, gorilla, orsi, pinguini, delfini, tigri, pappagalli, tartarughe e tante altre ancora. Lav mette a disposizione di tutti coloro che sono interessati, diverse tipologie di adozione a distanza (mensile, trimestrale e annuale), la Lega Nazionale per la Difesa del cane vi permette invece di scegliere uno degli ospiti dei diversi rifugi di cui si occupa l'associazione e destinare un piccolo contributo per la sua cura.

LA BENZINA CON LO SCONTO: COME TROVARE LE POMPE BIANCHE E RISPARMIARE

Le pompe bianche sono distributori di carburante, senza marchio, che possono praticare sconti sulla benzina grazie ai minori costi di gestione e alla fonte. In Italia sono circa 2mila e si trovano in tutte le regioni e, secondo alcune statistiche, coprono una quota pari al 7% del mercato della benzina.

La loro apertura è in costante aumento ed è difficile tenere il conto. Ma ci sono dei validi strumenti tecnologici, nella maggior parte dei casi basati sulle segnalazioni degli utenti, che permettono di avere un quadro più completo della situazione e di trovare più facilmente il distributore no logo.

Per trovare una mappa completa delle pompe bianche è possibile consultare il sito www.pompebianche.it.

Attraverso lo stesso sito è possibile anche scaricare una apposita applicazione per smartphone con sistema iOS e Android.

COME SCEGLIERE IL VASO GIUSTO PER LE PIANTE

Grazie al riciclo creativo, basta veramente poco per trasformare una bottiglia di vetro o in plastica o una vecchia gomma d'auto in tanti nuovi oggetti e decorazioni tra cui originali vasi fai da te per il balcone o il giardino. Ma, a parte i vasi fai da te ottimi anche come idea regalo, sapete quali sono le tipologie di vasi più adatti alle piante che abbiamo in casa, in giardino o sul balcone?



Terracotta, plastica, legno: qualunque sia il materiale con cui è realizzato, scegliere il vaso giusto è importante per fare in modo che la pianta cresca bene e produca i suoi frutti nel caso in cui sia possibile.

PLASTICA

Molto utilizzati, i vasi in plastica hanno un costo molto basso e sono abbastanza resistenti e maneggevoli. Attenzione però alle innaffiature: il vaso si caratterizza per una difficile traspirazione, è quindi importante limitare le annaffiature in modo da evitare i ristagni che potrebbero rovinare la pianta. Durante l'estate invece, soprattutto nelle località in cui le temperature sono molto alte, in base alla pianta ospitata, posizionate il vaso in un luogo esposto al sole solo in alcune ore della giornata in quanto la plastica tende a mantenere il calore più a lungo riscaldando notevolmente il terreno.

RESINA

Ottimi i vasi in resina: la loro porosità naturale li rende traspiranti, ne consente il rilascio di umidità e un ottimo isolamento dal calore e dalle basse temperature.

TERRACOTTA

La terracotta è senza dubbio la scelta migliore per le nostre piante: prima di scegliere un vaso in terracotta ricordate che è bene inumidirlo bene immergendolo in una bacinella d'acqua per far aderire meglio il terreno alla superficie del vaso. Le pareti, dalla consistenza porosa, permettono all'acqua in eccesso di filtrare attraverso le pareti e dai fori di drenaggio evitando i ristagni, e quindi alle radici di traspirare. Per

capire se la pianta ha ricevuto troppa acqua, guardate le pareti: se assumono un colore scuro e diventano umide vuol dire che dovete ridurre le annaffiature.

LEGNO

Vi sono poi i vasi in legno: bellissimi e molto caratteristici. Ricordate che nel momento in cui modellate il legno per creare il vaso, è necessario trattare e verniciare solo la parte esterna e mai quella interna in quanto le diverse sostanze potrebbero rivelarsi tossiche per la pianta. Un'altra accortezza è quella di adoperare i vasi in legno per le piante grasse: le continue annaffiature possono far marcire il legno facilmente.

CEMENTO

Vi sono poi i vasi in cemento, sicuramente molto resistenti ma anche molto pesanti e poco maneggevoli, stessa cosa per i vasi in pietra. Non mantenetele troppo esposti al sole in quanto tendono a trattenere troppo il calore e potrebbero quindi rovinare le radici delle piante.

Una volta scelta la tipologia di vaso è necessario valutarne bene la grandezza e il colore:

Valutate la grandezza del vaso in base alla tipologia della pianta: se troppo grande potrebbe verificarsi uno spreco d'acqua. Al contrario, un vaso troppo piccolo può far soffrire la pianta. Valutate le misure del vaso anche in base alle possibilità di crescita della pianta e ricordate di non rivasare mai una pianta ospitata in un vaso di terracotta in uno di plastica e viceversa: le radici si sviluppano in maniera differente a seconda del vaso e si rischierebbe di comprometterne la crescita.

Il colore è in genere una caratteristica scelta in base ai propri gusti personali, ma che quelli dai colori chiari riflettono meglio i raggi del sole creando un habitat più fresco per le piante mentre quelli più scuri li assorbono maggiormente rispetto agli altri causando un maggiore riscaldamento del terreno.

FACEBOOK LANCIA IL "PORTALE PER I GENITORI"

Favorire il dialogo tra i genitori e i loro figli sulla sicurezza online. Questo l'obiettivo del "Portale per i genitori", il portale con il quale Facebook va incontro ai genitori alle prese con figli che passano gran parte del loro tempo sui social network. Si tratta di una nuova sezione del sito dedicata alla sicurezza online. Il portale si inserisce nel nuovo Centro per la sicurezza inaugurato lo scorso ottobre e include una serie di video e linee guide sul funzionamento di Facebook realizzate apposta per i genitori.

L'obiettivo è riuscire a dare consigli e strumenti utili ai genitori, non sempre pratici del social network, perché loro stessi possano insegnare ai

loro figli a gestire in sicurezza la loro vita online. Da questo punto di vista grande rilevanza è data alla tutela della privacy, evitando passi falsi. Il portale sarà tradotto in oltre 50 lingue e comprenderà oltre a spiegazioni del funzionamento base del social network anche pareri di esperti in sicurezza. Lo stesso sito evidenzia l'importanza del dialogo tra genitori e figli riguardo la sicurezza sui social, con l'intento di far loro comprendere che online si applicano le stesse regole che valgono per la vita reale. Grazie al nuovo portale i genitori accedono a Facebook e possono chiedere consiglio nei gruppi, porre domande sul funzionamento, condividere le foto

dei loro figli o semplicemente rimanere in contatto con familiari lontani. A disposizione gli esperti di sicurezza online di tutto il mondo che offrono risorse pensate appositamente per i genitori.

Le regole di base:

- Stesse regole si applicano online e offline. Ai ragazzi va ricordato di pensare prima di condividere un contenuto online.

- Essere un buon modello di comportamento. Anche per i social vale l'idea secondo cui ai bambini bisogna dare il buon esempio perché imitano le azioni dei grandi è vera tanto online che offline.

- Connettiti subito coi tuoi figli. Lasciar passare tempo non serve. Dai dati emerge che i genitori dovrebbero connettersi con i figli non appena iniziano a usare i social media, considerando la possibilità di stringere amicizia con loro su Facebook. Gettare presto le basi per il dialogo e la

conversazione online è importante quanto farlo offline.

- Trovare il momento giusto. Stabilire delle regole di base è necessario quando tuo figlio riceve il suo primo cellulare. Un buon momento per parlare di condivisione sicura è quando compie 13 anni e può iscriversi a Facebook e altri social media.

- Fiducia in te. Solitamente vanno adottate le stesse strategie educative che passano nella vita di tutti i giorni. Se è il caso di trattare ogni aspetto dell'argomento in modo dettagliato, crea un contratto che entrambi possiate firmare. Oppure basta anche solo dargli le regole di base.

- Chiedi ai tuoi figli di farti da insegnante. Non usi Facebook? Fatti insegnare l'utilizzo di app che potrebbero interessarti e approfitta di questi momenti per parlare anche di sicurezza, privacy e protezione. Ad esempio, puoi porre loro domande sulle impostazioni sulla privacy quando configuri il tuo account Facebook.

TECNICHE GIAPPONESI PER ALLEVIARE LO STRESS


Dall'antica tradizione giapponese arrivano delle tecniche molto interessanti che possiamo mettere in pratica per provare a rilassarci.

Si tratta di tecniche che ci ricordano soprattutto l'importanza di dedicarsi dei momenti di calma e relax, di prendere confidenza con la capacità del proprio corpo di rilasciare le tensioni emotive e di trascorrere più tempo a contatto con la natura.

Lo stress è così comune che sembra diventato una regola e non un'eccezione nelle nostre vite. A dire la verità, a basse dosi lo stress è benefico perché ci permette di reagire di fronte ai problemi e alle difficoltà, ma quando è eccessivo bisogna intervenire per ritrovare l'equilibrio.

Secondo la filosofia giapponese tutti i punti del corpo sono interconnessi tra loro e in particolare ogni dito delle nostre mani è collegato ad alcuni organi e emozioni. Basta massaggiare le dita delle mani per pochi minuti nel modo giusto per aiutarci a ritrovare la calma e il benessere.

Ai diversi punti della mano, in particolare alle dita, corrispondono organi e emozioni. Ad esempio, forse non sapevate che il pollice è collegato allo stomaco come organo, all'ansia e alla depressione come stati



d'animo. Potete massaggiare con calma ogni dito della mano per tre minuti, per regalarvi un momento di relax.

Shinrin-Yoku è un'espressione giapponese che significa "trarre giovamento dall'atmosfera della foresta" o "bagno nella foresta". Si tratta di una vera e propria immersione nel verde con l'obiettivo di godere dei benefici della natura per la nostra salute.

Si cammina in un ambiente naturale attivando tutti i cinque sensi per accarezzare gli alberi e le piante, respirare aria fresca, sentire il profumo dei fiori, ascoltare il canto degli uccelli o il soffio del vento tra le foglie, guardare il paesaggio, quando possibile, assaporare uno dei doni della natura, ad esempio dei frutti di bosco. In questo caso la tradizione giapponese ci ricorda che vivere a contatto con la natura fa bene alla salute. Non sempre abbiamo a portata di mano un bosco, una zona di campagna o un sentiero di montagna se viviamo in città, ma appena possibile possiamo raggiungere un parco pubblico o fare una gita fuori porta nella natura.



PERCHÉ SVEGLIARSI UN'ORA PRIMA LA MATTINA

Sempre più persone si lamentano di avere poco tempo da dedicare ad attività che le facciano sentire bene o semplicemente per stare sole con se stesse a riflettere o per meditare. Il trucco per trovare il tempo mancante è svegliarsi un'ora prima la mattina. Se ne abbiamo la possibilità, dovremmo provare almeno una volta nella vita a svegliarci un'ora prima per dedicare del tempo a noi stessi e per verificare come cambiano in questo modo il ritmo e l'energia della nostra

giornata. Non dobbiamo proprio dimenticare che, come dicevano i nostri nonni, il mattino ha l'oro in bocca.

Svegliarsi con un certo anticipo è importante perché, innanzitutto, ci permette di fare colazione con calma e di non essere costantemente in ritardo ma anche perché ci aiuta a trovare il tempo per organizzare la nostra giornata, per individuare delle soluzioni ai problemi della vita quotidiana o semplicemente per dedicarci qualche attimo di meditazione e relax.

Ecco come dovremmo organizzare la nostra 'ora solo per noi' quando decidiamo di svegliarci in anticipo. Secondo Hal Elrod dovremmo organizzare il nostro tempo a disposizione così:

5 minuti di silenzio per focalizzare la mente sui nostri prossimi obiettivi e sulla nostra giornata

5 minuti di affermazioni positive, frasi che ci aiutano ad avere una migliore visione della vita e di noi stessi

5 minuti di visualizzazioni creative che ci permettono di immaginare al meglio il nostro futuro così da poterlo concretizzare con le nostre azioni

20 minuti di esercizio fisico per rimettere in moto l'organismo prima di iniziare la giornata rendendoci più energici

20 minuti di lettura e ricerca approfondendo gli argomenti di nostro interesse

5 minuti di scrittura utile per fissare i propri obiettivi della giornata su carta o per organizzare meglio i pensieri e le intuizioni avute durante la meditazione o la lettura.

PRIMAVERA I LAVORI NELL'ORTO

Con l'arrivo della primavera è giunto il momento di dedicarsi alla semina degli ortaggi che si vorranno raccogliere nei mesi successivi, fino all'estate. Chi non ha mai coltivato un orto può cogliere l'occasione per iniziare, ora che il timore delle gelate potrà finalmente essere accantonato. Sono sufficienti pochi semi da interrare in un vaso per dare il via ad una vera e propria passione. I vostri primi sforzi saranno ripagati nell'arco di poche settimane.

Cosa seminare

Con l'arrivo del primo tepore primaverile, anche nelle regioni italiane dal clima meno mite è possibile iniziare la semina degli ortaggi che potranno essere raccolti tra la tarda primavera e l'estate, come zucchine, pomodori, melanzane, piselli e peperoni. Chi ha lo spazio adatto a disposizione e vive nelle regioni più calde, potrà provare a cimentarsi nella semina di angurie e di meloni. Carote, ravanelli, rucola, lattuga e patate sono tra gli ortaggi che possono essere seminati tutto l'anno dove il clima è clemente. Non dimenticate di seminare il basilico, così da poter raccoglierne le foglie per preparare pesto gratis fino a settembre o ottobre. In questo periodo è possibile raccogliere le ultime zucche ed alcuni ortaggi tipici della stagione invernale, come i cavolfiori. Sarà inoltre possibile raccogliere lattuga, prezzemolo, rape, rucola, spinaci, verze ed erbe aromatiche da essiccare. Nel mese di marzo, come lungo tutto il corso dell'anno, è possibile dedicarsi alla coltivazione casalinga ed alla raccolta dei germogli, partendo da chicchi, semi o legumi secchi, tra cui troviamo ceci, fieno greco, semi di lino, erba medica, orzo, senape, lenticchie, miglio e amaranto.

GODIAMOCI LA PRIMAVERA!

Ci sono persone che all'inizio della primavera si sentono energiche e reattive, altre invece dicono di sentirsi stanche e spossate come se il cambio di stagione fosse una gran fatica per il corpo e per la mente.

Lasciamoci l'inverno alle spalle e andiamo incontro alla nuova stagione con alcune buone abitudini per vivere al meglio la primavera:

Organizziamo meglio la giornata. Con la primavera le giornate si allungano e si fanno più luminose, le serate si fanno piacevoli e sempre più tiepide: organizzando meglio il tempo e gli impegni della giornata possiamo gestire meglio la routine e le varie incombenze e di conseguenza goderci più tempo libero.



Fare scorta di vitamine e sali minerali con frutta e verdura di stagione. La primavera ci regala frutta e verdure ricchi di vitamine e sali minerali come asparagi (vitamina C e B, calcio, fosforo, potassio), carciofi (calcio, fosforo, potassio), fragole (vitamina C, potassio), ciliegie (vitamine A e C, potassio, calcio, ferro).

Camminare o correre all'aperto. Camminare all'aperto, lontano da auto e traffico, distende e rilassa. Passeggiando nel verde possiamo concentrarci sui nostri pensieri o non pensare a nulla, osservare, respirare profondamente e ossigenarci, camminare con i bambini all'aperto e immersi nella natura, andare a scuola a piedi. La primavera è il momento perfetto per iniziare a correre anche da zero: a parte un buon paio di scarpe non occorrono attrezzature particolari, si può fare senza orari prestabiliti e non costa nulla.

Ridurre la ritenzione idrica

Se la primavera ci fa venire voglia di sentirci più leggeri e ridurre la ritenzione idrica spesso associata alla cellulite abbiamo a disposizione alcuni rimedi naturali:

- gli asparagi, grazie alla loro azione diuretica
- bere molta acqua
- bere tisane drenanti con tarassaco o decotti a base di betulla
- limitare il sale

COME FAR PASSARE IL SINGHIOZZO

Non importa a chi viene o in quale momento della giornata si presenta, il singhiozzo è sempre un grosso fastidio! E' fastidioso sia da un punto di vista fisico con lo spasmo del diaframma, sia da un punto di vista estetico con quell'involontario rumore che può causare vergogna!

Il singhiozzo è causato da uno spasmo del muscolo diaframma, che si contrae in maniera involontaria e anomala generando il famoso, "hic". Questo suono è causato dalla glottide, quando il diaframma si contrae, a causa dell'aria che compie il suo percorso in maniera veloce. Le cause sono riconducibili a una cattiva deglutizione di liquidi, o ad uno sbalzo di temperatura. Inoltre il fumo, i cibi piccanti, un pasto molto ricco, una grande risata o una forte emozione sono anche essi potenziali cause della comparsa del singhiozzo. Per far passare il singhiozzo si può ricorrere a rimedi antichi ed efficaci, tramandati da secoli, ma un sistema è sicuramente infallibile: intrecciate le mani dietro la schiena con le braccia distese portando indietro le spalle, consentendo così al diaframma di allargarsi; a questo punto fate un respiro profondo e fatevi aiutare da qualcuno per bere, non troppo velocemente, un bel bicchiere di acqua naturale a temperatura ambiente. La deglutizione aiuterà la rimozione dell'aria e il singhiozzo sarà solo un ricordo.





IN EVIDENZA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

PROVVEDIMENTO IN VIGORE
DAL 06 APRILE 2017

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.68 del 22 marzo 2017, il Decreto del Presidente della Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017, che costituisce il **Regolamento sulla individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata**.

Il Decreto si compone di 4 allegati:

- ✓ nell'allegato «A» sono riportati gli interventi/opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
- ✓ nell'Allegato «B» gli interventi/opere di lieve entità soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II
- ✓ nell'Allegato «C» il modello semplificato di riferimento per l'istanza di autorizzazione
- ✓ nell'Allegato «D» il modello della relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato.

ESONERO DA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:

L'allegato «A» al D.P.R. **individua 31 interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica:**

INTERVENTI REALIZZABILI SENZA BISOGNO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	
1	Opere interne, senza impatto all'esterno, anche con cambio di destinazione d'uso
2	Interventi su prospetti e coperture eseguiti nel rispetto dei piani colore e delle caratteristiche dei materiali e delle finiture dell'edificio. Esempi: tinteggiature, rifacimento intonaci, manutenzione balconi, sostituzione di infissi, coibentazioni ecc.
3	Miglioramento statico delle strutture anche a fini antisismici nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio e senza modifiche a sagoma o aspetto
4	Eliminazione delle barriere architettoniche (rampe per dislivelli non superiori a 60 cm), realizzazione servoscala o ascensori, anche esterni negli spazi pertinenziali non visibili dallo spazio pubblico
5	Installazione di impianti non soggetti a titolo edilizio come condizionatori, caldaie, parabole purché effettuate su posizioni non visibili dallo spazio pubblico. Sempre che non si tratti di beni vincolati dal punto di vista storico
6	Installazione di pannelli solari o fotovoltaici sul tetto non visibili dall'esterno
7	Installazione di microgeneratori eolici (alti meno di 1,5 m, e con diametro inferiore a un metro). Sempre che non si tratti di beni vincolati dal punto di vista storico.
8	Adeguamento e sostituzione cabine tecnologiche per impianti
9	Installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici
10	Opere di manutenzione di spazi esterni pubblici e privati nel rispetto delle caratteristiche dei manufatti esistenti. Esempi: marciapiedi, aiuole, elementi di arredo urbano.
11	Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, se previsti negli accordi di collaborazione tra ministero, Regioni e enti locali.
12	Interventi sulle pertinenze degli edifici senza modifiche significative alle planimetrie. Esempi: camminamenti, sistemazioni a verde, demolizioni di volumi tecnici, realizzazione di serre a uso domestico non superiori a 20 mq. Esclusi i beni tutelati.
13	Manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta nel rispetto delle caratteristiche dei materiali e delle finiture dei manufatti esistenti. Esclusi i beni tutelati.
14	Sostituzione o messa a dimora di alberi o arbusti della stessa specie dei quelle autoctone.
15	Interventi nel sottosuolo che non comportano modifiche all'esterno, realizzazione di volumi interrati senza opere soprasuolo, inclusi pozzi, impianti geotermici, serbatoi ecc. Consentita in questi casi la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm.
16	Installazione di strutture temporanee senza fondazioni per eventi o per esposizione e vendita per il solo periodo delle manifestazioni (max 120 giorni)
17	Installazioni esterne a corredo di negozi, ristoranti, bar, attività per lo sport e il tempo libero. Esempi: tende, pedane, elementi ombreggianti privi di parti in muratura o di ancoramento stabile al suolo.
18	Installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o prospezioni geotermiche
19	Interventi su impianti idraulici agrari privi di valore storico. Altri esempi installazione di serre mobili, palificazioni, pergolati, manufatti per ricovero attrezzi inferiori ai 5 mq senza fondazione. Interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ecc.
20	Interventi sulla vegetazione indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture. Interventi di manutenzione e realizzazione di viabilità forestale funzionale alla tutela del territorio vietata al transito ordinario
21	Realizzazione di lapidi e opere di arredo nei cimiteri
22	Installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati
23	Installazione di insegne per negozi all'interno delle vetrine o spazi simili. Sostituzione di insegne già autorizzate. Escluse le insegne a messaggio o luminosità variabile
24	Installazione o modifica di impianti delle reti Tlc da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 mq
25	Interventi di manutenzione degli alvei delle sponde dei corsi d'acqua
26	Interventi puntuali di ingegneria naturalistica
27	Manutenzione o sostituzione di strutture amovibili all'aria aperta già autorizzate a servizio di alberghi e strutture ricettive
28	Montaggio e smontaggio periodico di strutture stagionali già autorizzate
29	Interventi di fedele ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito a calamità naturali. L'intervento deve essere eseguito entro 5 anni dall'evento e in modo conforme al manufatto originario
30	Demolizione e rimessioni in pristino dei luoghi in seguito ad abusi edilizi.
31	Varianti a progetti già autorizzati che non eccedano il 2% delle misure per altezza, cubatura, superficie coperta ecc.

Sono soggetti al **procedimento autorizzatorio semplificato**, gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato «B»:

INTERVENTI REALIZZABILI CON AUTORIZZAZIONE IN REGIME SEMPLIFICATO	
1	Opere che determinano un aumento di volume non superiore al 10% e comunque entro il limite di 100 mc nel rispetto delle caratteristiche dei materiali e delle finiture dell'edificio
2	Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto su beni tutelati dal codice dei beni culturali nel rispetto delle caratteristiche dei materiali e delle finiture dell'edificio
3	Interventi su prospetti con modifica delle caratteristiche dell'edificio. Esempi: riconfigurazione di aperture esterne, interventi su cornicioni, ringhiere o parapetti, realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze, realizzazione o modifica di scale esterne
4	Interventi sulle coperture con modifica delle caratteristiche dell'edificio. Esempi: rifacimento del manto del tetto con colori diversi, modifiche all'inclinazione delle falde, realizzazione di astrici, canne fumarie o comignoli, finestre a tetto e lucernari.
5	Interventi di adeguamento antisismico o di miglioramento energetico con modifica delle caratteristiche dell'edificio
6	Eliminazione delle barriere architettoniche (rampe per dislivelli superiori a 60 cm), realizzazione ascensori, anche esterni che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico
7	Installazione di impianti come condizionatori, caldaie, parabole effettuate su posizioni visibili dallo spazio pubblico. Oppure relativi a i beni vincolati dal punto di vista storico
8	Installazione di pannelli solari o fotovoltaici sul tetto in posizioni visibili dall'esterno
9	Installazione di microgeneratori eolici (alti più di 1,5 m, e con diametro superiore a un metro) - Anche se si tratta di beni vincolati (articolo 136 codice dei beni culturali).
10	Installazione di cabine tecnologiche per impianti a rete o sostituzione delle cabine con altre diverse per tipologia, dimensione o localizzazione
11	Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente (rotatorie, incroci, parcheggi a raso con fondo drenante)
12	Interventi sistematici di arredo urbano con installazione di manufatti, compresi gli impianti di illuminazione pubblica
13	Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, se non previste negli accordi di collaborazione tra ministero, Regioni e enti locali.
14	Interventi sulle pertinenze degli edifici senza modifiche significative alle planimetrie. Esempi: camminamenti, sistemazioni a verde, demolizioni di volumi tecnici, realizzazione di serre a uso domestico non superiori a 20 mq. Inclusi ville giardini e parchi tutelati dall' art. 136, del codice dei beni culturali
15	Demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse culturale.
16	Realizzazione di autorimesse fuoriterra con volume emergente non superiore a 50 mc.
17	Realizzazione di tettoie, chioschi da giardino, porticati di natura permanente con superficie non superiore a 30 mq oppure di manufatti con volume fuoriterra non superiore a 30 mc
18	Interventi di riconfigurazione delle aree di pertinenza come nuove pavimentazioni, realizzazione di rampe, opere di arredo
19	Installazione di tettoie a servizio di capannoni o elementi di collegamento tra capannoni entro il limite del 10% della superficie coperta
20	Impianti esterni a servizio di fabbriche come strutture per lo stoccaggio dei prodotti o la canalizzazione dei fluidi
21	Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta oppure sostituzione dei medesimi manufatti senza rispettare le caratteristiche dei materiali e delle finiture dei manufatti esistenti. Inclusi i beni tutelati.
22	Taglio senza sostituzione di alberi o arbusti (se autorizzato)
23	Realizzazione di opere accessorie soprasuolo correlate alla distribuzione di servizi di rete, o di allaccio a fogne e infrastrutture a rete
24	Posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati come pozzi e serbatoi che comportano la modifica della morfologia del terreno. Posa in opera degli stessi manufatti all'esterno con volume non superiore a 15 mc.
25	Installazione di strutture temporanee senza fondazioni per eventi o per esposizione e vendita per il solo periodo delle manifestazioni per un periodo superiore a 120 giorni e inferiore a 180
26	Realizzazione di dehors tali da configurare spazi chiusi funzionali a negozi, ristoranti, bar, attività per lo sport e il tempo libero
27	Manufatti realizzati soprasuolo correlati a pozzi e prelievo da falda per uso domestico
28	Realizzazione di ponticelli per l'attraversamento di corsi d'acqua o tombinamento parziale dei medesimi
29	Manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli con opere murarie e fondazioni non superiori a 10 mq

30	Attività ittica: nuove strutture non superiori a 30 mq
31	Adeguamento della viabilità vicinale o ponderale nel rispetto delle norme
32	Interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali se eseguite in assenza di piano paesaggistico regionale
33	Interventi di diradamento boschivo
34	Riduzione delle superfici a bosco nelle aree di pertinenza di immobili esistenti purché non superiori a 2 mila mq e autorizzate dalle autorità competenti
35	Realizzazione di viabilità forestale in assenza di piani forestali previo parere favorevole della Sovrintendenza
36	Installazione di cartelli o messaggi pubblicitari non temporanei di dimensioni inferiori a 18 mq. Incluse le insegne a messaggio o luminosità variabile
37	Installazione di linee elettriche o telefoniche su palo a servizio della singola utenza di altezza non superiore, rispettivamente, a 10 metri e 6,3 metri
38	Installazione o modifica di impianti delle reti Tlc che comportino realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri su edifici esistenti oppure realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci non superiori a 6 metri o anche volumi tecnici a servizio delle antenne non superiori a 3 metri su edifici esistenti e non superiori a 4 metri se collocati a terra.
39	Interventi di modifica di manufatti a difesa delle acque
40	Interventi sistematici di ingegneria naturalistica
41	Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici con volume, sagoma e sedime diverso dall'edificio originario e diversi dagli interventi resi necessari da crolli legati calamità naturali. Esclusi i beni tutelati (articolo 136, comma 1 lettere a e b del codice dei Beni culturali)
42	Interventi di ripascimento di arenili in erosione, realizzazione di dune artificiali, ripristino di opere di difesa della costa

Quanto agli interventi esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, l'art.4 precisa che **qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione semplificata:**

a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.

I piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato «A».

L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Inoltre, l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice dei beni culturali e del

paesaggio o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attività commerciali in area pubblica.

COORDINAMENTO CON LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata **abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica**, ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'interessato **dovrà presentare un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncerà con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.**

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO PER IL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'Allegato «B», **sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche**, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, **scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.**

In caso di variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'istanza di rinnovo non va corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica l'articolo 146, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.

SEMPLIFICAZIONI NELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità dovrà essere compilata - anche in modalità telematica - secondo il **modello semplificato di cui all'Allegato «C» e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, nelle forme indicate all'Allegato «D».**

Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione **vanno presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE), qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi D.P.R. n. 380/2001, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attività edilizie.**

Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, (attività produttive) la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'amministrazione procedente.

Il procedimento autorizzatorio semplificato **si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.**

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Si semplifica il percorso procedurale per la verifica dell'istanza di autorizzazione paesaggistica:

- 1)** L'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato «A» oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario;
- 2)** ove l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, il soggetti riceventi l'istanza indicano la conferenza di servizi. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.
- 3)** L'amministrazione procedente valuta la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
- 4)** l'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza che dovranno essere inviati in via telematica entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile.
- 5)** entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente che adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi-

In caso di **esito negativo della valutazione**, l'amministrazione procedente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento.

Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di 15 giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro 20 giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.

In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di 15 giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.

Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati.

In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali

PER SCARICARE IL D.P.R N.31 DEL 13 FEBBRAIO 2017 CON L'ALLEGATO "A" e "B" [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE L'ALLEGATO "C" [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE L'ALLEGATO "D" [CLICCA QUI](#)